

## **Le Corti costituzionali e il processo di integrazione europea\***

Francisco Balaguer Callejòn, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Granada (Spagna), Professore Jean Monnet di Diritto costituzionale europeo.

### **Sommario**

- 1. Introduzione**
- 2. Corte di Giustizia e Corti costituzionali**
  - 2.1 Giustizia costituzionale, Corte di Giustizia e Corti costituzionali
  - 2.2 La funzione della Corte di Giustizia e delle Corti costituzionali
- 3. Il livello (pre)costituzionale dell'Unione europea**
  - 3.1 Paura della Costituzione?
  - 3.2 Il rafforzamento della sovranità statale attraverso le istanze sovranazionali
  - 3.3 La reazione delle Corti costituzionali in difesa della Costituzione
- 4. La transizione verso un Diritto costituzionale europeo**
  - 4.1 Quale Costituzione per l'Europa?
  - 4.2 Le tradizioni costituzionali comuni e il modello dello Stato costituzionale di Diritto
- 5. Il ruolo degli ordinamenti costituzionali nazionali e delle Corti costituzionali nell'integrazione costituzionale europea**
- 6. Diritto europeo, Diritto nazionale, Diritto costituzionale europeo**
- 7. Le condizioni strutturali del dialogo tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia.**
- 8. La convergenza costituzionale tra gli Stati membri**
- 9. Verso un nuovo paradigma costituzionale?**
- 10. Conclusioni**

---

\* Traduzione di Angelo Schillaci.

## 1. Introduzione

Il rapporto tra la giustizia costituzionale e il processo di integrazione europea conduce, naturalmente, ai rilevanti problemi che oggi pone il processo di integrazione. Ciò avviene perché le Corti costituzionali, lì dove esistono, esercitano le proprie funzioni in relazione con il *corpus* giuridico che devono interpretare ed applicare. Proprio per questo motivo, la relazione tra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti nazionali si articola, nei suoi elementi essenziali, attraverso la relazione tra la Corte di Giustizia e le Corti costituzionali nazionali; le Corti, come è logico, non assumono, nell'esercizio di questa importante funzione, un ruolo passivo, ma, d'altro canto, è indubbio che la conformazione di ciascun ordinamento - e delle sue relazioni con altri ordinamenti - siano elementi che incidono sul modo in cui le Corti costituzionali orientano la propria azione. La relazione tra Corti e processo di integrazione rinvia dunque, in realtà, ad un universo problematico che trascende la mera attività giudiziale, condizionandola e superandola.

Il dibattito sulla necessità, per l'Unione europea, di una Costituzione, e su quale tipo di Costituzione risulti più adeguato in funzione dell'avanzamento del processo di integrazione, è la prima questione problematica, la cui ampiezza può risultare disarmante, e che tuttavia è necessario continuare a prospettare, dal momento che è possibile avanzare nella comprensione delle relazioni tra ordinamento europeo e ordinamenti statali, proprio in funzione della risposta che si dia a questo interrogativo. A partire da simili considerazioni, verrà affrontata la questione che più ci preoccupa, e che è più strettamente collegata con il tema di questa relazione, vale a dire quali sono le condizioni strutturali nelle quali si sviluppa, oggi, l'attività delle Corti costituzionali, e in che misura tali condizioni possono favorire l'avanzamento del processo di integrazione e il depotenziamento dei conflitti, favorendo così il principio fondamentale della certezza del diritto.

Nell'analisi di simili questioni non si può pretendere, com'è naturale, di fornire una risposta che risulti funzionale alla comprensione delle relazioni tra l'ordinamento europeo e la totalità degli ordinamenti degli Stati membri: tale compito, è, al momento, pressoché impossibile, a causa delle diversità esistenti tra gli ordinamenti nazionali, che interessano peraltro la stessa esistenza della giurisdizione di costituzionalità<sup>1</sup>. Nelle esperienze in cui manchi una giurisdizione di costituzionalità, infatti, non si potrà individuare una relazione dialettica tra ordinamenti, di entità paragonabile a quella che si è venuta sviluppando tra alcuni giudici costituzionali nazionali (in particolare, il Tribunale costituzionale federale tedesco, e la Corte costituzionale italiana) e il Diritto europeo.

Di fronte ad un simile scenario, ben potrebbe sostenersi che la riflessione sul tema sia inutile e non necessaria, dal momento che essa non può estendersi all'esame della relazione con il processo di integrazione, con riferimento all'insieme degli Stati membri. Non è così, tuttavia, specie se si considera che le Corti costituzionali sono attori diretti nel processo di integrazione, e come tali hanno agito, promuovendo istanze che hanno determinato significativi passi in avanti nel processo

---

<sup>1</sup> Come segnala Pedro Cruz Villalón, proprio prendendo le mosse da questa eterogeneità, "cualquier cosa que se proponga en relación con el *papel* de los Tribunales Constitucionales nacionales, *en plural*, siempre tendrá un valor relativo, en cuanto efectuada desde una determinada perspectiva *nacional*. Por otra parte, sin embargo, la circunstancia de que se esté hablando desde la perspectiva de un diseño enmarcado en el modelo mayoritario en la Unión de la garantía constitucional nacional permite esperar una proyección de esta reflexión que resulte plausible más allá del ordenamiento singular del que se parte". Cfr. CRUZ VILLALÓN, *El papel de los tribunales constitucionales nacionales en el futuro constitucional de la Unión* (2003), nella raccolta di scritti dello stesso A., *La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa*, Madrid, Trotta, 2004, p. 71.

di costituzionalizzazione<sup>2</sup>. Se possano continuare a svolgere un simile ruolo per il futuro, ed a quali condizioni, è uno dei temi su cui ci troviamo a riflettere in questa sede.

## 2. Corte di Giustizia e Corti costituzionali.

### 2.1 Giustizia costituzionale, Corte di Giustizia e Corti costituzionali

La prima questione che bisogna porsi, nello studio delle relazioni tra giustizia costituzionale e processo di integrazione europea, investe il concetto stesso di giustizia costituzionale. Senza dubbio, la risposta più familiare a questa domanda implicherebbe l'identificazione della giustizia costituzionale con le Corti costituzionali statali o nazionali; e d'altro canto, ricomprendere in questa nozione la Corte di Giustizia presupporrebbe una rilevante opzione di fondo, poiché riconoscendo ad essa lo *status* di Corte costituzionale finiremmo per riconoscere implicitamente che il sistema normativo che essa è tenuta a garantire è una Costituzione.

Tuttavia, non faremo questo passo, o almeno non ancora. Non si può evitare di riconoscere, infatti, che la Corte di Giustizia esercita funzioni assai rilevanti, che sono analoghe a quelle che spettano alle Corti costituzionali nazionali. Non credo ciò si possa negare. D'altra parte, tali funzioni si sviluppano in un contesto normativo e ordinamentale che rende la Corte di Giustizia qualcosa di più di una Corte costituzionale<sup>3</sup>. Nessuna Corte costituzionale nazionale, infatti, per quanto rilevante e decisiva possa essere stata la sua opera di interpretazione della Costituzione nazionale, ha rivestito o potrebbe rivestire un ruolo tanto cruciale - nella configurazione stessa del sistema costituzionale - quanto quello svolto dalla Corte di Giustizia nella conformazione del sistema comunitario europeo.

Questa differenza essenziale tra Corte di Giustizia e Corti costituzionali è dovuta al fatto che nello Stato costituzionale di diritto - nell'ambito del quale queste ultime esercitano le proprie funzioni - il sistema costituzionale si sviluppa sulla base dell'equilibrio fra tre agenti essenziali, e cioè costituente, legislativo e giurisdizionale, che interagiscono in un contesto previamente definito dalle disposizioni e dalle norme costituzionali. Le Corti costituzionali nazionali producono diritto secondo determinate condizioni strutturali che favoriscono la limitazione del loro potere, e pertanto, il loro inserimento equilibrato nel sistema dei pubblici poteri. Rispetto al legislatore democratico, la produzione giuridica da parte delle Corti costituzionali appare carente di quella pienezza che è invece propria della produzione legislativa: la legge, infatti, continua ad essere - nello Stato costituzionale di diritto - strumento privilegiato di conformazione dell'ordinamento giuridico, ed esprime il normale funzionamento dei congegni di produzione giuridica, mentre la giurisprudenza implica un potenziale di correzione che emerge esclusivamente nel momento di risoluzione dei conflitti. In questo senso, pertanto, la giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali è fonte di produzione complementare dell'ordinamento giuridico.

---

<sup>2</sup> Come è stato affermato, infatti, "el Tribunal de Justicia no fue el único actor del proceso de constitucionalización: su jurisprudencia constitucional se elaboró en el marco de un diálogo con los jueces y tribunales nacionales, con las demás instituciones comunitarias y con los Estados miembros". Cfr. RODRÍGUEZ IGLESIAS, BAQUERO CRUZ, *Funciones constitucionales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*, en *Fundamentos*, n° 4, Junta General del Principado de Asturias, 2006, p. 300.

<sup>3</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. Una prospettiva costituzionale*, in AA. VV. *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali*, a cura di ROLLA, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 113-130. La versione in spagnolo è pubblicata in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 25-46, disponibile online all'indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>, mentre la versione in tedesco si trova in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, Bd. 53, 2005, pp. 411-428, quella in francese in *Revue Française de Droit Constitutionnel*, n° 60, ottobre 2004, pp. 675-693 e quella portoghese in *Revista Seqüência, Universidade Federal de Santa Catarina*, n° 50, Jul. 2005, pp. 237-258.

Al contrario, la Corte di Giustizia, di fronte alla mancanza di un contesto costituzionale compiuto, deve esercitare una autonoma funzione costituente in numerosi ambiti, al punto che proprio da essa sono stati elaborati i fondamentali principi di struttura dell'ordinamento comunitario europeo, e le coordinate secondo cui si è articolato il sistema di relazioni con gli ordinamenti nazionali. Un esempio paradigmatico di simile funzione costituente si riscontra in materia di diritti fondamentali, ambito nel quale la Corte ha esercitato tale funzione incorporando diritti nell'ordinamento, essenzialmente attraverso il ricorso ad elementi normativi esterni all'ordine comunitario (tradizioni costituzionali degli Stati membri, CEDU). Allo stesso tempo, tuttavia, la medesima funzione costituente presenta, in ordine alla realizzazione del diritto fondamentale, una necessaria vocazione legislativa<sup>4</sup>, sicchè la Corte di Giustizia si trova ad agire simultaneamente nell'ambito legislativo ed in quello costituente.

Attraverso un gioco di parole – sempre molto graditi ai giuristi – potrebbe affermarsi che laddove la Corte di Giustizia ha contribuito allo sviluppo del sistema costituzionale, non ha agito come autentica Corte, bensì esercitando una funzione costituente, mentre, tutto al contrario, quando ha agito come autentica Corte, ciò è avvenuto in relazione ad un corpo normativo che non è diritto costituzionale in senso stretto. In altre parole, quanto più la Corte di Giustizia si è avvicinata alla materia costituzionale, tanto più si è allontanata dalla sua funzione di Corte, e quanto più ha agito come Corte, tanto più si è allontanata dalla materia costituzionale. Non si vuole, con queste parole, esprimere una critica nei confronti della Corte di Giustizia, la cui poderosa opera nella costruzione costituzionale dell'Europa non può essere in alcun modo disconosciuta. Anzi, è proprio per questo che ci è impossibile equipararla alla giurisdizione costituzionale che interviene all'interno degli ordinamenti nazionali, in relazione ad una Costituzione preesistente, in tensione dialettica con un costituente e un legislatore democratico, e con riguardo ad una comunità politica strutturata, in uno spazio pubblico consolidato.

Con la consapevolezza di queste differenze essenziali tra Corte di Giustizia e Corti costituzionali, muoviamo inizialmente dall'ipotesi che la relazione tra giustizia costituzionale e processo di integrazione investa soprattutto le Corti costituzionali nazionali, le quali indubabilmente presentano la condizione di organi di giustizia costituzionale, secondo le condizioni strutturali proprie di uno Stato costituzionale di diritto. Con questa interpretazione del concetto di giustizia costituzionale, che certo può risultare restrittiva, non intendiamo peraltro tagliar fuori la Corte di Giustizia, che continua a rivestire un ruolo centrale nell'ambito del secondo dei termini attorno ai quali è costruita questa relazione, e cioè il processo di integrazione europea.

La Corte di Giustizia continua a rappresentare un termine essenziale della riflessione proprio perché la relazione tra Corti costituzionali nazionali e ordinamento europeo è canalizzata essenzialmente attraverso la Corte di Giustizia. Come è noto, ad esempio, questa relazione ha dato luogo a significativi avanzamenti in materia di diritti fondamentali, occasionati da resistenze espresse dalle Corti costituzionali nazionali, e dal conseguente timore che simili resistenze potessero dar luogo ad una rottura dell'unità del diritto europeo, nell'eventualità di una sua collisione con il diritto costituzionale nazionale<sup>5</sup>. La stessa idea di un dialogo o di una cooperazione tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia, alla quale tanto si è fatto riferimento negli ultimi tempi, descrive parimenti la necessità di mantenere la Corte di Giustizia al centro del dibattito sulla

---

<sup>4</sup> Come segnala Enrique Guillén, il progresso nella democratizzazione del sistema europeo delle fonti deve produrre allo stesso tempo un progressivo mutamento dei percorsi interpretativi della Corte di Giustizia, facendo valere un principio di presunzione di costituzionalità a favore del legislatore democratico. Cfr. GUILLÉN LÓPEZ, *El Parlamento Europeo*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 3, Enero-Junio de 2005, pp. 57-85, disponibile *online* all'indirizzo web <http://www.ugr.es/~redce/>.

<sup>5</sup> Cfr. CÁMARA VILLAR, *Los Derechos Fundamentales en el proceso histórico de construcción de la Unión Europea y su valor en el Tratado Constitucional*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 4, Julio-Diciembre de 2005, pp. 9-42, disponibile *online* all'indirizzo web <http://www.ugr.es/~redce/>.

relazione tra giustizia costituzionale (intendendo con simile espressione la giustizia costituzionale nazionale o statale) e processo di integrazione europea.

Sarà precisamente quest'idea di dialogo ad ispirare il corso dell'esposizione, che deve iniziare con un tentativo di chiarimento della funzione che spetta alle Corti costituzionali in relazione al processo di integrazione europea, e alla Corte di Giustizia in relazione al diritto costituzionale.

## **2.2 La funzione della Corte di Giustizia e delle Corti costituzionali**

La collocazione delle Corti costituzionali sul versante della giustizia costituzionale (almeno come punto di partenza) e della Corte di Giustizia sul versante del processo di integrazione europea – per quanto possa apparire discutibile – risulta, d'altra parte, perfettamente comprensibile, se si considera la funzione originaria che spetta a ciascuno di questi organi giurisdizionali. In quanto tali, infatti, essi devono garantire l'efficacia di un sistema normativo che li vincola, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso sistema.

Infatti, alle Corti costituzionali spetta, come funzione essenziale, la garanzia del sistema costituzionale. La funzione di garanzia della Costituzione - della quale esse sono il supremo interprete – appare in principio neutrale rispetto al processo di integrazione europea<sup>6</sup>. Il vincolo della giustizia costituzionale alla Costituzione, fa sì che il processo di integrazione europea possa formare oggetto del giudizio solo alle condizioni stabilite dalla stessa Costituzione, in armonia con i caratteri generali del sistema costituzionale nazionale. Non è indifferente, ad esempio, che la Costituzione non contenga previsioni specifiche in relazione al processo di integrazione (come nell'esperienza spagnola<sup>7</sup>), al di là di una generica abilitazione alla partecipazione al processo, o che, piuttosto, la Costituzione stabilisca condizioni e limiti (come accade in Germania); né è indifferente, allo stesso modo, che la Costituzione preveda o meno limiti rigidi alla propria revisione, attraverso il ricorso a clausole di intangibilità (come accade in Italia e in Germania).

La relazione tra diritto costituzionale interno e diritto europeo, così come la relazione tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia, appare condizionata, com'è logico, dalla relazione originaria che ciascun organo mantiene con il proprio ordinamento, e, d'altra parte, dalla specifica conformazione di ciascun ordinamento. Simile considerazione vale anche per il diritto europeo, come si è già messo in luce con riferimento alle Corti costituzionali che, fin dal principio, hanno opposto resistenza al diritto europeo, con riguardo alla specifica conformazione di esso e alla sua inadeguatezza, ritenuta provvisoria, ai meccanismi di garanzia costituzionale, specie in relazione ai diritti fondamentali.

In ultima istanza, la relazione tra le Corti non può essere alterata incondizionatamente da ciascuno degli organi giurisdizionali che ne è parte, vale a dire la Corte di Giustizia e la Corte costituzionale del singolo Stato membro. Al contrario, essa sarà definita dalla conformazione concreta di ciascun ordinamento giuridico: ciò rende evidente che il dialogo tra Corti presenta già in partenza taluni limiti. Attraverso il dialogo, infatti, non potranno trovare soluzione i problemi di conformazione di ciascun ordinamento giuridico, e delle relazioni tra gli stessi.

---

<sup>6</sup> Ciononostante, come segnalato da Antonio La Pergola, a causa della logica del primato del diritto comunitario, si sono venuti configurando come “potenziali antagonisti” della Corte di Giustizia, la quale attribuisce al proprio ordinamento il carattere del primato su quello dello Stato. Cfr. LA PERGOLA, *El Juez Constitucional italiano ante la primacía y el efecto directo del derecho comunitario. Notas sobre unas jornadas de estudio*, in COLNERIC, EDGARD, PUISSOCHET, RUIZ-JARABO COLOMER (Hrsg.), *Une communauté de droit, Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias*, Berlin, Berliner Wissenschafts Verlag, 2003, pp.255 ss.

<sup>7</sup> Sulle attuali proposte di riforma, cfr. RUBIO LLORENTE, ALVAREZ JUNCO (eds.) *El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos*, Madrid, CEPC, 2006.

E' necessario riconoscere, pertanto, che esistono alcune condizioni strutturali del dialogo, o per meglio dire, della tensione dialettica tra le Corti costituzionali e la Corte di Giustizia. Tali condizioni strutturali non dipendono da caratteri propri delle giurisdizioni, bensì dalla configurazione dei sistemi giuridici nell'ambito dei quali esse svolgono le proprie funzioni: si deve, pertanto, affrontare la questione della conformazione dei sistemi giuridici al massimo livello, vale a dire il livello costituzionale. Ciò conduce inevitabilmente a prospettare la questione del livello costituzionale (o precostituzionale) dell'Unione europea.

### **3. Il livello (pre)costituzionale dell'Unione europea.**

#### **3.1. Paura della Costituzione?**

E' inevitabile prendere le mosse da un fatto che genera perplessità tra i costituzionalisti e tra i cittadini: la sfiducia nei confronti del termine "Costituzione"<sup>8</sup>. La diffidenza verso questo termine risulta invero sorprendente, se la si mette in relazione con l'alto prestigio che esso ha avuto nel mondo moderno e che tuttora mantiene nell'ambito degli ordinamenti nazionali. Fatto ancor più sorprendente è la doppia accezione che il termine "Costituzione" assume in determinati contesti. Da un lato, infatti, si tende ad escludere la sua utilità nel processo di integrazione europea, per via del suo legame con lo Stato nazionale, e d'altro canto se ne offrono nuove definizioni concettuali, disgiunte – come si afferma – dallo Stato nazionale e più adeguate alla singolare conformazione del processo di integrazione europea: si tratta di concezioni "leggere" o minimaliste, quasi la Costituzione rappresentasse un pericolo da scongiurare, in relazione all'Unione europea<sup>9</sup> (non così, senza dubbio, riguardo agli Stati, nell'ambito dei quali il suo prestigio permane intatto).

Questa diffidenza nei confronti della Costituzione obbedisce a ragioni diverse, che hanno a che vedere, peraltro, anche con l'atteggiamento che le Corti costituzionali hanno tenuto – per un periodo di tempo abbastanza prolungato – rispetto al processo di integrazione europea. La prima di queste ragioni è strettamente legata all'apparente debolezza dello Stato nazionale, sulla quale subito ci soffermeremo.

#### **3.2 Il rafforzamento della sovranità statale interna per mezzo delle istanze sovranazionali**

Il contesto generale di questa "paura della Costituzione" può essere utilmente individuato avuto riguardo alle condizioni obiettive in cui si è svolto, sino ad ora, il processo di integrazione europea. Contrariamente a quanto si afferma comunemente, sul fatto che il processo di integrazione europea sia stato e continui ad essere una forma di manifestazione della debolezza dello Stato nazionale, ritengo ci si debba porre nella prospettiva esattamente opposta: il processo di integrazione è stato, sino ad ora, una manifestazione evidente della forza dello Stato nazionale. Esso non presuppone uno svilimento della sovranità dello Stato, bensì ne ha reso possibile il rafforzamento. Invece di partire dall'idea che lo Stato nazionale goda di pessima salute, e che i suoi giorni siano contati, dovremmo prendere le mosse dall'idea che se il processo di integrazione continuerà a seguire il percorso tracciato sino ad ora, lo Stato nazionale rimarrà per molti anni ancora il referente centrale della

---

<sup>8</sup> Come afferma Pedro Cruz Villalón, una prima difficoltà nel dibattito costituzionale europeo risiede proprio nella necessità di spiegare che dotare l'Europa di una Costituzione rappresenti un problema. Cfr. CRUZ VILLALÓN, *La Constitución inédita. La dificultad del debate constitucional europeo* (2002), in ID., *La Constitución inédita...*, cit., p. 22.

<sup>9</sup> Chiaro esempio di ciò si ha in alcune affermazioni di J.H.H. Weiler, il quale giunge ad affermare che "merece la pena escuchar cuidadosamente la retórica del discurso constitucional. Suena a marcha militar, incluso cuando la recitan grandes humanistas". Cfr. WEILER, *El principio de tolerancia constitucional: la dimensión espiritual de la integración europea*, traduzione spagnola di Miguel Azpitarte Sánchez, in BALAGUER CALLEJÓN (Coord.), *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, p. 113.

politica europea, riuscendo a superare molti degli ostacoli che la globalizzazione, sul piano mondiale, e le tensioni territoriali, sul piano interno, hanno posto sul suo cammino.

Uno dei caratteri dello Stato nazionale è rappresentato dal fatto che esso ha saputo combinare la limitazione della sovranità e la realizzazione dei principi democratici, al suo interno, con l'esercizio della sovranità, svincolato dalla soggezione a criteri democratici, in ambito internazionale<sup>10</sup>.

Se le cose stanno in questi termini, potrebbe affermarsi – sviluppando questo spunto di riflessione in relazione all'Unione europea – che in tale ambito la limitazione sovranazionale della sovranità esterna dello Stato ha finito con l'invertire la suddetta relazione, nel senso che la limitazione di sovranità nell'ambito dell'Unione europea non ha contribuito ad incrementare il livello di democrazia interno agli Stati membri, bensì, tutto al contrario, a deprimerne la qualità.

Gli Stati membri, in altre parole, hanno ottenuto – grazie al processo di integrazione e per mezzo del trasferimento di competenze ad un'organizzazione sovranazionale – lo scopo di esercitare in ambito interno quella stessa porzione di sovranità che non poteva essere esercitata in precedenza a causa della sua necessaria soggezione alle condizioni di legittimità tipiche dello Stato democratico di diritto. Il processo di integrazione europea ha permesso ai governanti europei di realizzare, sia pur parzialmente, il sogno di molti uomini politici: esercitare il potere senza vincolo di responsabilità.

Con il trasferimento di competenze ad un'organizzazione sovranazionale ancorata a principi di diritto internazionale – e pertanto, a processi decisionali tipici del diritto internazionale<sup>11</sup>, fondati sulla sovranità statale – gli Stati membri hanno potuto trasferire alle istanze europee l'adozione di decisioni che risultavano problematiche in ambito interno, “scaricando” la responsabilità su istanze nelle quali il potere tende a nascondersi<sup>12</sup>. Tale metodo di condotta presenta vantaggi significativi, specie in un'epoca che conosce profondi cambiamenti, e azioni limitatrici in relazione a quegli stessi diritti sociali che hanno ispirato il costituzionalismo dello Stato sociale, e lo stesso patto sociale che in molti Stati ha rappresentato il fondamento dello Stato costituzionale di diritto. Gli Stati, in Europa, hanno adottato decisioni comuni attraverso il ricorso a meccanismi sovranazionali (se rinvolute, confederali), sottraendo tali decisioni al proprio spazio costituzionale, e al dibattito pubblico nazionale, obbligandosi ad adempiere ad esse attraverso la loro partecipazione ad un sistema giuridico federale che li vincolava per mezzo del principio del primato<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Mentre lo Stato-nazione liberal-democratico, come afferma Luigi Ferrajoli, “se basaba internamente en la sujeción de todos los poderes públicos al Estado de Derecho y a la representación popular, en sus relaciones externas se mantenía libre de todo límite legal”. Cfr. FERRAJOLI, *Más allá de la soberanía y de la ciudadanía: un constitucionalismo global*, inizialmente pubblicato nell'opera collettiva *Constitutionalism, democracy and sovereignty*, (Richard Bellamy, Avebury, 1996), e oggi disponibile, nella traduzione dall'inglese di Gerardo Pisarello, in *ISONOMÍA*, n. 9, ottobre 1998, pp. 175 ss.

<sup>11</sup> Come indica Fulco Lanchester: “unanimità e veto (con la mitigazione della [...] *astensione costruttiva*)” costituiscono, “dal punto di vista teorico, la negazione dell'esistenza di un ordinamento pubblico interno, richiamando l'ambito del diritto internazionale pubblico; e dal punto di vista pratico” sono “emblematiche delle difficoltà del processo di integrazione”. Cfr. LANCHESTER, *La Carta europea dei diritti fondamentali tra aspirazioni e realtà*, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Roma, Carocci, 2002, pp. 76 ss.

<sup>12</sup> Uso l'espressione di Cesare Pinelli: “dal punto di vista costituzionale, ciò che conta è il principio di corrispondenza fra potere e responsabilità, che non può considerarsi disponibile se non a costo di una forte regressione della democrazia. Quando perciò le sedi del potere si articolano, si frammentano e magari si nascondono, come sta avvenendo ovunque ben al di là della divisione nei tre livelli sovranazionale, nazionale e regionale, il costituzionalista dovrebbe andarle a cercare, per individuare corrispondenti e più adeguate forme di responsabilità per l'esercizio del potere”. Cfr. PINELLI, *Multilevel Constitutionalism e principi fondativi degli ordinamenti sopranazionali*, p. 7. in [http://www.giuripol.unimi.it/eventi/Pinelli %20Milano](http://www.giuripol.unimi.it/eventi/Pinelli%20Milano).

<sup>13</sup> Weiler spiega chiaramente la situazione, benchè non nei termini critici nei quali la si sta analizzando, in questa sede, da una prospettiva *costituzionale*. Come indica Weiler, nell'Unione Europea esiste un primato (che egli chiama gerarchia) normativo del diritto europeo nei confronti del diritto statale, ma non una corrispondente gerarchia di potestà

Ma, bisogna domandarsi, i governanti europei saranno disposti a rinunciare a simili vantaggi, e a quali condizioni? E' questa la domanda fondamentale che è necessario porsi al momento, considerato che gli impulsi in direzione dell'avanzamento del processo di integrazione dipendono proprio dai governanti. Risulta evidente, a questo punto, la profonda incertezza che deriva dalla constatazione di una opposizione, o addirittura di un conflitto, tra il costituzionalismo degli Stati membri e il processo di integrazione europea, e che a sua volta è alla base delle molte costruzioni che tendono a separare i due processi, quello di costituzionalizzazione, e quello di integrazione europea.

Simili costruzioni implicano la conservazione di metodi convenzionali, di ispirazione internazionalistica, nella negoziazione e nei processi decisionali, i quali si pongono in evidente contraddizione con il consolidamento di una comunità politica europea fondata su processi decisionali ispirati a criteri democratici. In ultima istanza, esse conducono alla conclusione che, nell'opposizione cruciale interna al processo di integrazione – quella tra cittadinanza e statualità – si continui ad accordare una netta preferenza agli Stati, con alcuni correttivi più o meno intensi (come la partecipazione dei parlamenti nazionali), che non appaiono tuttavia in grado di garantire un'evoluzione democratica del processo, poiché continuano ad ispirarsi al medesimo approccio: la guida del processo di integrazione da parte degli Stati.

L'apparente contraddizione tra diritto costituzionale e processo di integrazione europea dovrebbe avere, tuttavia, i giorni contati. Nella misura in cui il processo di integrazione avanza, e si produce l'allargamento progressivo dell'Unione europea, appare chiaramente insufficiente il metodo decisionale originariamente predisposto per una struttura sovranazionale molto più ridotta. Il controllo del processo da parte degli Stati è sempre minore, e si rivela con sempre maggiore urgenza la necessità di costruire uno spazio costituzionale di decisione fondato su una comunità politica articolata attorno alla cittadinanza europea. L'apparente contraddizione tra costituzionalismo ed europeismo (inteso in chiave statale) deve progressivamente attenuarsi, lasciando il passo all'idea che la vocazione autentica del processo di integrazione europea sia essenzialmente di carattere costituzionale: un'integrazione in cui i cittadini siano gli attori principali.

### **3.3 La reazione delle Corti costituzionali in difesa della Costituzione.**

Se alcune delle ipotesi sin qui prospettate sono corrette, o almeno plausibili, si deve considerare, d'altra parte che, quando si difende l'idea secondo cui una Costituzione europea non può modellarsi sul paradigma dello Stato nazionale, si obbedisce non tanto al timore che la Costituzione europea possa rappresentare l'atto di fondazione di uno Stato federale europeo, quanto piuttosto al diverso timore che la Costituzione europea e lo Stato federale europeo rappresentino in qualche modo l'atto di chiusura dell'esperienza dello Stato nazionale, e della stessa realtà politica che conosciamo. E' facile avvedersi, a questo punto, della evidente contraddizione insita nel rifiuto di un modello di Costituzione che potrebbe condurre ad una forma di organizzazione statale, che certo appare criticabile, e non si vuole utilizzare come modello, e che tuttavia può essere preservata solo permettendo che lo Stato nazionale persista nella sua attuale configurazione, come referente di uno spazio costituzionale nucleare; vale a dire, negando il trasferimento di categorie costituzionali e di tecniche di controllo in ambito europeo, al quale pure si sono trasferite competenze statali. Ciò che

---

o di potere reale, giacchè, mentre il primato si costruisce dall'alto verso il basso (dall'Unione verso gli Stati), la gerarchia di potestà e di potere reale si costruisce dal basso verso l'alto (dagli Stati verso l'Unione). In definitiva, il potere reale continua ad essere localizzato presso gli Stati, e ciò caratterizza il *sonderweg* europeo, la sua speciale forma e identità, vale a dire la combinazione di una configurazione istituzionale *confederale* e di una configurazione legale *federale* (cfr. *op. cit.*, pp. 107-108).



implica, d'altra parte, la conservazione in ambito interno - nonostante le critiche che esso suscita - di uno Stato costituzionale, che inoltre continua ad esercitare, in ambito sovranazionale, un potere non soggetto a criteri costituzionali di controllo.

Lo scenario appena tratteggiato, e le contraddizioni che esso mostra, possono essere chiariti alla luce del fatto che - come affermato in precedenza - lo Stato nazionale non ha perso - bensì guadagnato - sovranità attraverso il processo di integrazione. Ha guadagnato sovranità nel senso che, grazie alla sua integrazione nel contesto sovranazionale, è riuscito ad eludere alcuni dei limiti interni - costituzionalmente stabiliti - all'esercizio della sua sovranità, attraverso il trasferimento di competenze, e di poteri decisionali, presso istanze sovranazionali, nelle quali la mediazione della volontà statale resta necessaria, ai fini dell'assunzione di decisioni.

In questo modo, il processo di integrazione è risultato funzionale alle esigenze degli Stati e della classi politiche nazionali. In questa prospettiva, lo sarebbe molto meno, se si portasse alle estreme conseguenze la logica dell'integrazione. Di qui, la paura della Costituzione, che altro non è se non paura della naturale conclusione del processo di integrazione: quanto più questa conclusione si palesa come naturale, tanto più provoca resistenze, e diviene necessario delegittimare il concetto stesso di Costituzione, o privarlo della sua più autentica natura, attraverso l'incorporazione ad esso di elementi estranei, che gli impediscono di realizzare le sue funzioni essenziali.

In questa prospettiva, ben si comprende la diffidenza nei confronti del ruolo delle Corti costituzionali nazionali nel dibattito europeo. Nell'ambito di un processo di integrazione che rendeva possibile l'elusione dei controlli costituzionali interni, "scaricando" la responsabilità a livello europeo, la voce difforme delle Corti costituzionali non coincideva - come poteva sembrare, e come, per certi aspetti, si è voluto far credere - con la difesa delle prerogative statali. La garanzia della costituzionalità degli atti del potere pubblico non è, di per se stessa, garanzia della sovranità dello Stato, bensì garanzia della soggezione dello Stato a limiti giuridici, in larga misura scomparsi - nonostante l'impressionante opera della Corte di Giustizia - attraverso il trasferimento di poteri decisionali in ambito europeo.

Ora, nella misura in cui la posizione assunta dalle Corti costituzionali nazionali poteva fondarsi esclusivamente sulla Costituzione nazionale, essa veniva percepita fundamentalmente come una posizione contrastante rispetto al processo di integrazione. Tuttavia, le cose non stavano in questi termini, dal momento che una posizione favorevole al controllo costituzionale del potere non si sarebbe mai dovuta considerare come una forma di resistenza al processo di integrazione, bensì come una critica al modo in cui il processo di integrazione si veniva sviluppando.

In ogni caso, la resistenza delle Corti costituzionali ha contribuito a creare un'immagine falsata di esse, e della stessa Costituzione. L'opposizione, solo apparente, tra "Costituzione" e "integrazione", che si è prodotta nella ancor breve storia del processo di integrazione è uno dei fattori che consente di spiegare l'incomprensibile logoramento del valore della Costituzione nel processo di integrazione europea.

In definitiva, il processo di integrazione si è venuto sviluppando come attività internazionale o *sovranazionale* dello Stato, e non come attività *costituzionale* dello Stato. L'indipendenza tra attività sovranazionale e sistema costituzionale ha fatto sì che lo Stato abbia esercitato, in ambito interno, autentica sovranità. Lo Stato ha così ottenuto lo scopo di eludere i limiti costituzionali del potere, e spostare la responsabilità al livello sovranazionale, nel quale non si riscontravano quelle condizioni costituzionali di limitazione del potere, e di garanzia dei diritti, proprie del sistema costituzionale interno. Questa caratterizzazione del processo di integrazione ha inevitabilmente

generato un'esigenza di controllo di questa attività sovranazionale dello Stato alla luce della Costituzione nazionale, e del conflitto tra esse.

Posto che la debolezza costituzionale dell'ordinamento europeo è stata funzionale alle esigenze dello Stato, si potrebbe azzardare l'ipotesi che la paura della realizzazione del sogno europeo nelle forme di una piena integrazione politica, attraverso una federazione, derivi non già dal timore che il sogno possa tramutarsi nell'incubo di un *superstato* centralista e autoritario, bensì si identifichi con il timore della mera realizzazione di questo sogno, che implicherebbe un inevitabile cambiamento nelle condizioni attuali dell'attività politica non solo a livello europeo, ma anche in ambito nazionale. Non si tratta di paura della creazione di un *superstato* europeo, bensì del timore della scomparsa dello Stato nazionale, o della sua trasformazione in una struttura politica subordinata alle istanze europee e soggetta completamente a condizioni costituzionali di esercizio del potere<sup>14</sup>. Perché il problema del *deficit* democratico e costituzionale<sup>15</sup> dell'Unione europea non si identifica solamente con il problema di un potere europeo non soggetto a condizioni costituzionali all'esterno dello Stato, ma anche e soprattutto, con il problema dell'affrancarsi dello Stato rispetto a condizioni costituzionali di esercizio del potere, alle quali pure era soggetto prima del trasferimento delle competenze.

#### 4. La transizione verso un diritto costituzionale europeo

##### 4.1 Quale Costituzione per l'Europa?

Se si considerano le trasformazioni prodottesi negli ultimi anni, l'allargamento, e la necessità di dare una risposta al processo di globalizzazione, appare discutibile che gli Stati possano continuare a pensare – com'è avvenuto finora – di mantenere una struttura sovranazionale che rafforzi il loro potere in ambito interno, e gli permetta di conservare la propria posizione di attori principali del processo di integrazione. Nel breve periodo, potrebbe rendersi necessaria una composizione della tensione esistente tra costituzionalismo ed europeismo, se l'Europa vuole mantenere i propri livelli di sviluppo e benessere nel contesto mondiale.

Ecco, dunque, la questione su cui dovremmo interrogarci. In relazione ad essa, bisognerebbe domandarsi fino a che punto debbano ancora considerarsi incompatibili, per il futuro, il processo di integrazione e il processo di costituzionalizzazione. Così è stato, finora, per le ragioni che siamo venuti analizzando, con il risultato che, come alternativa al processo di costituzionalizzazione, si è avuta la difesa dell'idea che l'Europa già posseda una "Costituzione", articolata in forma di Trattati internazionali<sup>16</sup>. Una simile opzione, tuttavia, non si pone come alternativa, bensì come strumento di legittimazione della realtà attuale (che muta, paradossalmente, proprio in questa prospettiva legittimante) del diritto comunitario.

---

<sup>14</sup> Come afferma Antonio La Pergola, "el apego de todos los Estados miembros (grandes y pequeños) a la soberanía nacional bloquea actualmente la posibilidad real de que la integración conseguida hasta ahora desemboque en un superestado". Cfr. ID., op. cit., p. 252.

<sup>15</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *La constitucionalización de la Unión Europea y la articulación de los ordenamientos europeo y estatal*, cit. Allo stesso modo, si veda, su alcuni aspetti di simile "deficit di costituzione" nel processo di integrazione, RODRÍGUEZ, *La Constitucionalización de Europa*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura*, n° 22 pp. 357-370.

<sup>16</sup> Cfr. nuovamente, in modo paradigmatico, Weiler: "Europa ya tiene esa Constitución" (*op. cit.* pp. 117-118). Tanto è vero, che, nell'opinione di questo Autore, a partire dall'esigenza dei fondatori di "hacer primero y hablar después" si è giunti ad una situazione nella quale "el resultado no ha sido, como se sugiere con frecuencia, un orden jurídico europeo de naturaleza constitucional sin constitución, sino lo contrario: estamos ante un orden jurídico constitucional en el que la teoría constitucional no ha sido aún desarrollada. En efecto, no ha habido una elaboración suficiente de sus valores trascendentes y de sus objetivos a largo plazo y se han interpretado mal sus elementos ontológicos". Cfr. WEILER, *Epílogo: lo haremos y prestaremos atención*, traduzione spagnola di José M° de Areilza, nella raccolta di saggi dello stesso A., *Europa, fin de siglo*, CEC, Madrid, 1995, p. 206.

Le contraddizioni generate da quest'ultimo tipo di ricostruzione sono evidenti, e prima di tutto da un punto di vista logico. Delle due l'una, infatti: o esiste già una Costituzione, e allora non è necessario proseguire nel processo di costituzionalizzazione, o una Costituzione non esiste, e allora tale processo è necessario. In realtà, tra tutte le risposte che sono state date alla questione della necessità di una Costituzione per l'Europa, questa è l'unica che non soddisfa le regole della logica: non si può affermare che l'Europa ha una Costituzione, e allo stesso tempo che l'Europa di una Costituzione ha bisogno. Ricostruire il concetto di Costituzione in termini di processo evolutivo non permette di risolvere la contraddizione, perché il problema rimane quello di stabilire in quale momento possa parlarsi di Costituzione, per quanto questa Costituzione possa evolversi nel tempo. Sembra chiaro, in relazione a ciò, che la stessa Unione europea ha ritenuto che tale momento non giungerà finché non si perfezionerà la ratifica del Trattato costituzionale, o di altro strumento normativo equivalente. Se i cittadini e i rappresentanti politici europei ritengono di non possedere ancora una Costituzione, come si può spiegare il fatto che la Corte di Giustizia e alcuni settori dottrinali ritengono al contrario che già esista una Costituzione?

La ricostruzione secondo cui l'Europa già avrebbe una Costituzione genera, peraltro, altre contraddizioni. Ad esempio, dal punto di vista della teoria del costituzionalismo multilivello (teoria apprezzabile, e molto utile dal punto di vista metodologico) si difende l'idea dell'embricazione dei distinti livelli costituzionali, ed al tempo stesso si afferma l'irrilevanza della questione della necessità di una Costituzione per l'Europa<sup>17</sup>. Al contrario, dovrebbe affermarsi, che proprio in virtù della affermata interazione tra i livelli, l'assenza di garanzie democratiche in uno di essi non sia irrilevante, ma provochi piuttosto una perdita di qualità democratica nei restanti livelli. Le opzioni metodologiche da cui muove la teoria del costituzionalismo multilivello – che condivido pienamente – conducono, così, a conclusioni molto differenti da quelle cui la stessa teoria conduce, in relazione alla questione fondamentale sulla necessità o meno di una Costituzione per l'Europa. E' proprio perché l'Europa già possiede una Costituzione multilivello che tale questione appare tanto rilevante.

In realtà, uno dei problemi resi evidenti dall'attuale dibattito sulla questione se l'Europa abbia o meno una Costituzione, o se ne abbia o meno bisogno, è costituito evidentemente dal fatto che nessuno dei settori dottrinali che partecipano al dibattito parta da un concetto di Costituzione che possa servire da punto di riferimento ai fini della produttività della discussione. Non si tratta tanto di non avere un concetto comune di Costituzione, quanto di prendere le mosse, manifestamente, da concetti di Costituzione del tutto differenti, ciò che rende evidente la ragione della diversità delle conclusioni cui si giunge, talvolta addirittura muovendo dai medesimi presupposti.

E' evidente, ad esempio, che la ricostruzione di Grimm è legata al modello dello Stato costituzionale di diritto, fatto che determina l'intima coerenza del suo discorso, quando afferma che una Costituzione "normativa" per l'Europa non è oggi possibile, poiché sono assenti le condizioni di struttura funzionali ad essa. Inoltre, una simile ricostruzione coglie nel segno, quando sostiene la possibile perdita di qualità democratica, in conseguenza di uno sviluppo costituzionale parziale, nel quadro di fragilità di uno spazio politico europeo, ancora non consolidato<sup>18</sup>. Una Costituzione non

---

<sup>17</sup> "The question "Does Europe need a Constitution" is not relevant, because Europe already has a "multilevel constitution": a constitution made up of the constitutions of the Member States bound together by a complementary constitutional body consisting of the European Treaties (Verfassungsverbund)": così PERNICE, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making revisited?*, in *Common Market Law Review*, 36, 1999, disponibile anche *online* all'indirizzo web: <http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0499.pdf>, p. 707.

<sup>18</sup> Cfr. GRIMM, *Braucht Europa eine Verfassung?*, (1994), trad. italiana *Una costituzione per l'Europa?*, in AA. VV. *Il futuro della costituzione*, a cura di Zagrebelsky, Portinaro, Luther, Torino, Einaudi, 1996, pp. 339-367.

può essere sciolta dal contesto sociale e politico, perché essa non può improvvisarsi in virtù della mera volontà politica<sup>19</sup>.

Non risulta chiaro, al contrario, da quale concetto di Costituzione muova Habermas per giungere alle conclusioni cui effettivamente giunge: probabilmente si basa su di un concetto più “politico” che normativo, dal momento che è tuttavia cosciente delle limitazioni strutturali<sup>20</sup>.

Nonostante ciò si deve riconoscere, con Habermas, che la funzione “performativa” della Costituzione è importante, e può contribuire allo sviluppo della comunità politica<sup>21</sup>, specie se si tiene conto del fatto che, al momento presente, il problema non investe solo il profilo della connessione con la realtà sociale e politica, ma anche quello della debolezza istituzionale in ambito europeo, dal punto di vista costituzionale. Non è possibile parlare di comunità politica strutturata, se non esiste, al suo vertice, un ordine costituzionale che permetta di stabilire gli ambiti riservati al potere politico, le condizioni di esercizio di questo potere e i suoi limiti, così come i diritti dei cittadini. L’Unione europea può avanzare solo sulla base di una Costituzione europea; essa non deve essere intesa in senso strettamente tecnico, ma anche, in senso häberliano, come fattore culturale di impulso del processo di costruzione dell’Europa.

Le ricostruzioni che pongono la Costituzione al centro di un processo, o che la definiscono in negativo in relazione alla Costituzione dello Stato nazionale, chiariscono ben poco quale sia il concetto di Costituzione con il quale si deve operare in relazione alle esigenze costituzionali dell’Europa. Da un punto di vista sostanziale, simili ricostruzioni conducono esclusivamente ad una legittimazione dell’esistente, e della sua evoluzione decisa dalle istanze politiche europea, quale che ne sia il senso.

#### **4.2 Le tradizioni costituzionali comuni e il modello dello Stato costituzionale di diritto**

Per rispondere alla domanda sull’esigenza di una Costituzione per l’Europa, e sul tipo di Costituzione necessaria, è dunque necessario intendersi, preliminarmente, sul concetto di Costituzione da cui muovere. Sulla base delle esigenze costituzionali dell’Europa, questo concetto può fondarsi esclusivamente sul modello di Costituzione normativa propria dello Stato costituzionale di diritto. Come affermava il Professor Häberle già qualche anno fa, non si poteva esser certi che fosse giunta per l’Europa “l’ora” dell’esercizio di un potere costituente globale che desse luogo ad una Costituzione<sup>22</sup>: è questa un’affermazione da tenere in considerazione, nell’analisi del processo di costituzionalizzazione in Europa.

E’ chiaro che, da costituzionalisti, non possiamo situarci – rispetto alla questione – al di fuori del contesto storico, e delle condizioni sociali e politiche attuali dell’Unione europea. Sappiamo

---

<sup>19</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *El debate constitucional en la UE ¿Hacia una Constitución de la Unión Europea?*, in GARCÍA HERRERA (ed.) *Constitución y Democracia. 25 años de Constitución democrática en España*, Bilbao, CEPC-UPV, 2006, Vol. II, pp. 15-24, trad. tedesca, *Die europäische Verfassung auf dem Weg zum Europäischen Verfassungsrecht*, in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, Bd. 53, 2005, pp. 401-410.

<sup>20</sup> Cfr. HABERMAS, *Braucht Europa eine Verfassung? Eine Bemerkung zu Dieter Grimm*, (1996), trad. italiana *Una costituzione per l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm* in AA. VV. *Il futuro della costituzione*, cit. pp. 369-375. Dello stesso autore, v. *¿Necesita Europa una Constitución? (Braucht Europa eine Verfassung?)* trad. spagnola di Rafael Agapito Serrano, in HABERMAS, *Tiempo de transiciones*, Madrid, Editorial Trotta, 2004, pp. 111-137.

<sup>21</sup> Cfr. HABERMAS, *Una costituzione per l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm*, cit., p. 375.

<sup>22</sup> Cfr. HÄBERLE, *Un jurista europeo nacido en Alemania. Una conversación con Peter Häberle*, in *Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario*, n° 9, 1997, trad. tedesca *Interview durch Prof. Dr. Francisco Balaguer Callejón (Granada)*, in HÄBERLE, *Kleine Schriften, Beiträge zur Staatsrechtslehre und Verfassungskultur* (Herausgegeben von Wolfgang Graf Vitzthum), Berlin, Duncker & Humblot, 2002, pp. 287-320. Esiste una versione elettronica: *Entrevista de Francisco Balaguer Callejón. Un jurista europeo nacido en Alemania*, in VALADÉS (ed.), *Conversaciones Académicas con Peter Häberle*, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2006, pp. 17-70.

molto bene che una società non si dota di una autentica Costituzione solo grazie alla volontà politica, ma che devono realizzarsi condizioni di sviluppo sociale, politico e giuridico che rendano possibile la formulazione di una norma che possa configurarsi come il centro dell'ordinamento giuridico e della comunità politica di cui si appresta a reggere le sorti. Esistono queste condizioni, oggi, in Europa? Esistono le condizioni per l'approvazione di una Costituzione normativa per mezzo di un atto costituente? Chiaramente no: il cammino prosegue, e proseguirà ancora per un periodo di tempo abbastanza lungo. Ancora non esiste un mercato unitario, retto da condizioni economiche equivalenti nei diversi paesi europei. Ancora non esiste uno spazio sociale, culturale e politico comune, se non in forma embrionale. Non esiste, neanche remotamente, un'idea di comunità politica europea, né esiste un'omogeneità costituzionale di base (nonostante lo sviluppo del diritto costituzionale comune europeo, nella felice espressione del Professor Häberle<sup>23</sup>) che renda possibile un'idea comune di Costituzione, calata in un testo costituzionale operativo come accade in molti paesi europei. La Costituzione europea, pertanto, non risponde all'esistenza di una comunità politica strutturata secondo il canone statalista, bensì all'esigenza di articolazione del pluralismo territoriale attraverso formule "prefederative".

Una Costituzione per l'Europa, allo stato attuale, non può prescindere da simili condizioni, e per questo, può essere solo una Costituzione in senso nominale<sup>24</sup>, com'è il Trattato costituzionale. In un certo senso, attraverso il chiaro avanzamento costituzionale rappresentato dal Trattato – quando finalmente giungerà a conclusione il processo di ratifica – il futuro si prefigura con una specie di "linguaggio anticipatorio", mediante il quale si prepara il cammino per lo sviluppo di una autentica Costituzione europea<sup>25</sup>.

Se riteniamo che il Trattato implicherà un progresso limitato, è perché prendiamo le mosse da un concetto diverso di Costituzione, che appare più adeguato alle esigenze costituzionali dell'Unione europea. Certo non esiste un modello costituzionale valido in ogni tempo e luogo. E nemmeno si potrebbe affermare – a stretto rigore – che taluni modelli costituzionali rappresentino uno stadio superiore di sviluppo del costituzionalismo, nel senso che ogni società vi si debba uniformare.

D'altro canto, bisogna riconoscere che la debolezza del diritto costituzionale di fronte al diritto comunitario è legata alle asimmetrie esistenti in Europa, nell'ambito dello stesso diritto costituzionale. Dinanzi alla realtà di un diritto comunitario che si impone in tutto l'ordinamento europeo, sta un diritto costituzionale alquanto eterogeneo che come tale non può opporre soluzioni alternative unitarie al processo di costruzione europea. Simile eterogeneità ha rappresentato altresì un elemento di confusione nel dibattito sulla necessità di una Costituzione per l'Europa.

Sull'altro piatto della bilancia, tuttavia, si dovrà porre l'evidenza del fatto che la costruzione costituzionale dell'Europa si sta realizzando sulla base di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Da questa prospettiva, potrebbe risultare contraddittorio che l'esito del processo non sia rappresentato da una "Costituzione" paragonabile a quella degli Stati membri. E' questo, senza dubbio, un aspetto cruciale, dal momento che, in realtà, non è possibile costruire una Costituzione ordinata e sistematica a partire dalle tradizioni costituzionali di "tutti" gli Stati membri. Al

---

<sup>23</sup> Cfr. HÄBERLE, *Gemeineuropäisches Verfassungsrecht*, in *EuGRZ*, 1991, trad. spagnola di Emilio Mikunda, *Derecho constitucional común europeo*, in *Rev. Est. Pol.*, n. 79, 1993.

<sup>24</sup> In senso non dissimile da quello cui alludeva Loewenstein. Cfr. LOEWENSTEIN, *Verfassungslehre*, 1969, (cit. nella versione spagnola, *Teoría de la Constitución*, Ariel, Barcelona, 1979, pp. 218 ss.).

<sup>25</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *La construcción del lenguaje jurídico en la Unión Europea*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 307-320, disponibile online all'indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

contrario, è necessario basarsi su modelli adeguati alla realtà attuale e alla prevedibile evoluzione futura dell'Unione europea.

In questa prospettiva, bisogna ritenere che, nonostante l'eterogeneità di partenza, il modello costituzionale dello Stato costituzionale di diritto, fondato su Costituzioni normative, appare congeniale al processo di integrazione europea, dal momento che in esso si possono riconoscere gli elementi fondamentali che si riscontrano oggi in Europa: pluralismo politico e territoriale (che include un'ampia decentralizzazione politica), democrazia costituzionale (basata sul principio di maggioranza e sul rispetto delle minoranze) e giurisdizione di costituzionalità<sup>26</sup>. Il processo costituzionale europeo dovrà ispirarsi a questi principi in maniera progressiva, come dimostrato dal fatto che tutte le sue formulazioni già specificamente costituzionali (Corte di Giustizia, Carta dei diritti) traggono evidentemente la propria origine da questo modello costituzionale.

Al nucleo di questo modello costituzionale si trovano gli elementi essenziali del costituzionalismo, come riformulato in Europa nel secondo dopoguerra: pluralismo, democrazia costituzionale, Stato sociale, giurisdizione di costituzionalità. Idea motrice di questa forma di manifestazione del costituzionalismo è la normatività della Costituzione, vale a dire la configurazione della Costituzione come diritto costituzionale in senso proprio. Un diritto costituzionale di cui non si avvertì la necessità nell'Europa del XIX secolo, che negava il pluralismo e il conflitto (e pertanto non cercava di risolverlo mediante strumenti costituzionali) e che non fu possibile realizzare nella fase del costituzionalismo antagonista della prima metà del secolo XX, che, pur riconoscendo il pluralismo e il conflitto, non fu in grado di canalizzarlo attraverso il diritto, per mezzo di strumenti costituzionali.

Con ciò non si vuol sostenere che, al di là dei tratti essenziali, si possa parlare di un modello compiuto al quale il diritto costituzionale europeo debba adeguarsi. Tantomeno si vuole affermare che non vi sia spazio residuo per uno sviluppo ed una evoluzione del diritto costituzionale europeo che superi le formulazioni che oggi conosciamo. In definitiva, la questione con la quale ci confronteremo in futuro è la seguente: quali saranno le trasformazioni che interesseranno il modello dello Stato costituzionale di diritto, al quale si sta ispirando la costruzione costituzionale dell'Europa? Il che equivale ad interrogarsi sulle trasformazioni che interesseranno tanto il livello europeo quanto il livello nazionale.

## **5. Il ruolo degli ordinamenti costituzionali nazionali e delle Corti costituzionali nell'integrazione costituzionale europea**

L'integrazione costituzionale europea si sta realizzando, in grande misura, a partire dai diritti costituzionali nazionali, e in tal modo continuerà a svilupparsi in futuro mediante il ricorso alle tradizioni costituzionali comuni<sup>27</sup>. Ciò è reso evidente dall'art. 6.2 TUE<sup>28</sup>, e simile principio è accolto dallo stesso Trattato costituzionale: esso, infatti, non solo ricorre al diritto costituzionale interno come strumento di integrazione di norme relative a diritti (art. 112.4<sup>29</sup>) ma realizza un vero e proprio rinvio generico al diritto costituzionale degli Stati membri per integrare l'ordinamento

<sup>26</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *El debate constitucional en la UE ¿Hacia una Constitución de la Unión Europea?*, cit.

<sup>27</sup> Sul ruolo delle Corti costituzionali nazionali nella formulazione giurisprudenziale delle tradizioni costituzionali comuni, cfr. RODRÍGUEZ, *¿Quién debe ser el defensor de la Constitución española? Comentario a la DTC 1/2004, de 13 de diciembre*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 3, Enero-Junio de 2005., disponibile online all'indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

<sup>28</sup> "L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario".

<sup>29</sup> "Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni".

costituzionale europeo (art. 9.3<sup>30</sup>). Un simile rinvio appare inusuale nel contesto delle relazioni tra ordinamenti, e implica che le Corti costituzionali mantengano anche in futuro una funzione importante nel processo di costruzione costituzionale dell'Europa.

Inoltre, il diritto costituzionale europeo definisce i propri limiti in relazione al diritto costituzionale nazionale, non solo per ciò che concerne il rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri<sup>31</sup> – che implica peraltro un riconoscimento a livello europeo dei “controlimiti”<sup>32</sup> – ma anche con riferimento alla consacrazione del carattere nucleare del diritto costituzionale nazionale in materia di diritti fondamentali (art. 113<sup>33</sup>). [A proposito di quest'ultimo profilo, vorrei tracciare un breve *excursus* per mettere in luce la relazione dialettica tra i diversi spazi costituzionali, europeo, statale, infrastatale. La medesima disposizione dell'art. 113, ovviamente riformulata, è già vigente nel diritto territoriale spagnolo, in concreto nello Statuto della Catalogna<sup>34</sup>, e presto, probabilmente, anche in quello Andaluso<sup>35</sup>. Una manifestazione ulteriore della correttezza dell'approccio del professor Häberle sulla comparazione come quinto metodo di interpretazione giuridica<sup>36</sup>, ed anche della sua teoria della evoluzione graduale dei testi giuridici<sup>37</sup>].

La conformazione del diritto costituzionale europeo sulla base delle tradizioni costituzionali comuni, tanto in relazione alle sue possibilità di sviluppo, quanto ai suoi limiti, mette in discussione le pretese di una evoluzione verso nuove forme di organizzazione, finora sconosciute al costituzionalismo, e fondate sull'approfondimento del carattere sovranazionale delle istituzioni e dei processi decisionali dell'Unione europea.

Una manifestazione del carattere precario di simili approcci si riscontra nella pretesa di assumere solo parzialmente, ed in maniera frammentaria, le istituzioni e le tecniche che si sono

---

<sup>30</sup> “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.

<sup>31</sup> Cfr. l'art. 5.1 del Trattato Costituzionale: “L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale”.

<sup>32</sup> Cfr. RUGGERI, *Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici)*, disponibile online sul forum di Quaderni Costituzionali, all'indirizzo: <http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=content&task=view&id=223>. Cfr. anche GROPPI, *La primauté del Derecho europeo sobre el derecho constitucional nacional: un punto de vista comparado*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 5, Enero-Junio de 2006, disponibile online all'indirizzo: <http://www.ugr.es/~redce/>.

<sup>33</sup> “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle Costituzioni degli Stati membri”.

<sup>34</sup> Cfr. l'art. 37.4, par. 2 del nuovo Statuto: “Ninguna de las disposiciones de este Título puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por España”.

<sup>35</sup> Cfr. l'art. 13 della Proposta di Riforma: “Ninguno de los derechos o principios contemplados en este Título puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España”.

<sup>36</sup> Cfr. HÄBERLE, *Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat - Zugleich zur Rechtsvergleichung als “fünfter” Auslegungsmethode*, (1989), ora nella raccolta di scritti dello stesso A. *Rechtsvergleihung im Kraftfeld des Verfassungsstaates. Methoden und Inhalte, Kleinstaat und Entwicklungsländer*, Berlin, Duncker & Humblot, 1992, pp. 27-44.

<sup>37</sup> Cfr. HÄBERLE, *Textstufen als Entwicklungswege des Verfassungsstaates*, (1989), in ID., *Rechtsvergleihung...*, cit., pp. 3-26. Per alcuni esempi, cfr. *Die Grundrechte im Spiegel der Judikatur des BverfGE. Darstellung und Kritik*, versione spagnola di Francisco Balaguer Callejón, *Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Exposición y crítica*, in *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, n° 2, 1999, pp. 14, 22, 28-9.

venute sviluppando nel contesto dello Stato costituzionale di diritto. E' questo il caso, ad esempio, dell'affermazione secondo cui la Carta dei diritti fondamentali potrebbe risultare operativa di per se stessa, in virtù del suo inserimento nel sistema istituzionale e normativo europeo.

Si danno, ovviamente, formulazioni anche assai diverse dei sistemi costituzionali democratici, come reso evidente dalla realtà dei diversi ordinamenti costituzionali europei. Tuttavia, essi condividono alcuni principi comuni, che possono essere elusi solo con difficoltà. Di fatto, la Carta dei diritti fondamentali li incorpora, determinando una precisa direttrice di sviluppo nella riforma delle istituzioni e del sistema normativo dell'Unione europea. Ad esempio, la previsione di riserve di legge per l'attuazione e per la garanzia dei diritti contenuti nella Carta appare incompatibile con la conformazione attuale degli atti giuridici dell'Unione, basata essenzialmente su direttive e regolamenti.

Se la Carta richiede un nuovo sistema di fonti del diritto, con l'introduzione della legge europea, il nuovo sistema dovrebbe progressivamente configurarsi in modo costituzionale, superando le limitazioni istituzionali che ancora traspaiono dal Trattato costituzionale, che pure introduce la legge europea e la legge quadro europea. Com'è sempre accaduto nell'evoluzione del costituzionalismo, saranno i diritti dei cittadini a determinare una trasformazione costituzionale, costringendo il processo di integrazione europea ad assumere le forme di un processo di integrazione costituzionale.

E' evidente, tuttavia, che a livello europeo il progresso costituzionale - per quanto potesse considerarsi limitato quello implicato dal Trattato costituzionale - si trova, al momento, in una fase di stallo. La situazione è davvero drammatica, perché il Trattato costituzionale è, già di per sé, una formulazione costituzionale alquanto primitiva, salvo che per quanto si riferisce alla Carta dei diritti fondamentali<sup>38</sup>. Ciò implica che, anche qualora il Trattato riuscisse ad entrare in vigore nello spazio di alcuni anni, continueremmo a scontare un ritardo di molti anni, rispetto alle "esigenze costituzionali" del processo di integrazione europea.

In simili condizioni, l'opera delle Corti costituzionali nazionali come interlocutori della Corte di Giustizia e come agenti propulsivi del diritto costituzionale europeo, può certo rivestire notevole rilievo, sempre che si diano condizioni strutturali favorevoli all'interazione tra le giurisdizioni nazionali e quella europea.

Appare necessario, peraltro, un mutamento di prospettiva in relazione all'atteggiamento che alcune Corti costituzionali hanno mantenuto rispetto al diritto europeo. Così, ad esempio, è necessario riconoscere che l'interazione tra diritto europeo e diritto interno non consente di tracciare una "linea di difesa" in ambito interno che impedisca la penetrazione del diritto europeo. Ad esempio, in relazione al principio di autonomia istituzionale, le Corti costituzionali debbono riconoscere che il diritto europeo incide sul riparto interno delle competenze, e che eludere il problema non corrisponde a risolverlo<sup>39</sup>.

Allo stesso modo, negare carattere costituzionale all'applicazione interna del diritto europeo, come hanno sostenuto alcune Corti costituzionali, non sembra in linea con il sistema costituzionale,

---

<sup>38</sup> Sulla Carta, cfr. RIDOLA, *La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y el desarrollo del constitucionalismo europeo*, versione spagnola di Juan Francisco Sánchez Barrilao, in BALAGUER CALLEJÓN (Coord.) *Derecho constitucional y cultura...*, cit., pp. 463-484.

<sup>39</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *El status constitucional de la reforma y la fragmentación del Poder Constituyente*, in AA. VV., *La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Rubio Llorente*, Vol. I, Madrid, Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional 2002, pp. 99-130. Per un riferimento all'Italia, cfr. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario*, in AA.VV., *Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al profesor Don Manuel Díez de Velasco*, Madrid, Tecnos, 1993, p.1191, nota 78.



e non favorisce la relazione dialettica tra diritto europeo e diritto costituzionale interno. Sotto la vigenza di una Costituzione normativa, ogni violazione del diritto europeo coincide, evidentemente, con una violazione dell'ordine costituzionale interno. Posto che la validità del diritto europeo dipende dalla Costituzione, la violazione del diritto europeo è anche una violazione della Costituzione. Il controllo e la sanzione di questa violazione da parte delle Corti costituzionali è questione distinta: il giudizio di validità da parte delle Corti costituzionali non è necessario, in quanto il diritto europeo s'impone all'interno in virtù del principio del primato, che opera sul piano dell'efficacia delle norme e non sul piano della validità<sup>40</sup>.

## **6. Diritto europeo, diritto costituzionale, diritto costituzionale europeo**

Una delle condizioni strutturali che potrebbero agevolare il dialogo, o la dialettica, tra le giurisdizioni, sarebbe l'identità di linguaggio giuridico adoperato. Tuttavia, ciò non si è prodotto sino ad ora, dal momento che la Corte di Giustizia si esprime nella prospettiva del diritto europeo, mentre le Corti costituzionali si esprimono nella prospettiva del diritto costituzionale. Affinché possa aversi dialogo autentico, sarebbe necessario che entrambe le giurisdizioni utilizzassero il medesimo linguaggio. Condizione ideale, sarebbe, ovviamente, la convergenza tra i due termini di "diritto europeo" e "diritto costituzionale" attraverso la formazione di un autentico "diritto costituzionale europeo".

Finché ciò non avvenga, è comprensibile che la Corte di Giustizia continui a svolgere la propria funzione di garante del diritto europeo, e le Corti costituzionali nazionali la propria funzione di garanti del diritto costituzionale. Ciò non significa, peraltro, che il diritto europeo non sia già, in parte, diritto costituzionale, e che il diritto costituzionale non sia già, in parte, diritto europeo. L'avvicinamento delle due prospettive è stato un processo fisiologico<sup>41</sup>, poiché la Corte di Giustizia ha dovuto far proprie tecniche tipicamente costituzionali nello svolgimento delle proprie funzioni, e le Corti costituzionali hanno dovuto adeguarsi alla logica europea. E' evidente, tuttavia, che ci troviamo nel mezzo di un processo - benché attualmente in fase di stallo, con la problematica situazione di "stand by" del Trattato costituzionale - nel quale non si sono ancora prodotti i necessari moti di assestamento tra i diversi attori.

Come si è visto in precedenza, le funzioni affidate alle due giurisdizioni sono differenti. Mentre le Corti costituzionali hanno la funzione di garantire l'ordine costituzionale interno, la Corte di Giustizia è vincolata al diritto europeo, e ha assunto nei fatti, da tempo, la funzione di assicurare sistematicità, vale a dire unità, ad un ordinamento frammentario, le cui relazioni con gli ordinamenti interni non erano chiaramente definite nei Trattati istitutivi<sup>42</sup>. Non è possibile ignorare, da questo punto di vista, il minor livello di sviluppo del diritto europeo, dal punto di vista ordinamentale, rispetto ai diritti costituzionali nazionali, dal momento che il principio di unità è stato un elemento fondamentale nella configurazione dello Stato costituzionale di diritto.

In certo modo, anche le Corti costituzionali hanno svolto una importante funzione di ricostruzione dell'unità dell'ordinamento nel passaggio dallo Stato legale di diritto allo Stato costituzionale di diritto, che trova proprio nella giurisdizione di costituzionalità un simbolo; grazie

---

<sup>40</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *La constitucionalización de la Unión Europea y la articulación de los ordenamientos europeo y estatal*, in GARCÍA HERRERA (dir.): *El constitucionalismo en la crisis del Estado social*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997, pp. 593-612.

<sup>41</sup> Come indica Gil Carlos Rodríguez Iglesias, le Corti costituzionali, nella maggior parte dei casi, hanno raggiunto soluzioni convergenti con quelle individuate dalla Corte di Giustizia, anche se sulla base di motivazioni differenti, fondate sul proprio diritto costituzionale: cfr. Id., *Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario*, cit., p. 1197.

<sup>42</sup> Cfr. AZPITARTE SÁNCHEZ, *Las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho del Estado a la luz de la Constitución Europea*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 75-95, disponibile online all'indirizzo: <http://www.ugr.es/~redce/>.

alla sua esistenza, infatti, è resa possibile la ricostruzione costituzionale dell'unità dell'ordinamento e la realizzazione dei principi sui quali si è fondato lo Stato costituzionale di diritto: pluralismo politico (in genere anche territoriale) e democrazia pluralista, ricerca di un consenso di base tra i diversi settori sociali e garanzia giurisdizionale di tale consenso. La normatività della Costituzione non era un dato preesistente, ma è stata anche il risultato dell'opera della giurisdizione di costituzionalità, in particolare affinché i giuristi potessero abbandonare gli schemi concettuali propri dello Stato legale di diritto, ormai superati con la Costituzione normativa.

Tuttavia, come si segnalava in precedenza, esistono importanti differenze tra l'opera svolta dalle giurisdizioni costituzionali e quella che ha svolto e svolge la Corte di Giustizia. Prima di tutto, poiché nello Stato costituzionale di diritto l'attuazione costituzionale non dipende solo, né primariamente, dalla giustizia costituzionale, ma è piuttosto il risultato dell'interazione tra Costituzione, legislazione e giurisdizione, la quale non è presente in ambito europeo per l'assenza di un referente costituzionale, laddove è stata proprio la debolezza del costituente e del legislatore democratico ad aver provocato un così accentuato protagonismo della giurisdizione.

Bisogna tener presente, inoltre, che la Corte di giustizia non solo agisce in un sistema giuridico frammentario, bensì anche (ciò che costituisce, a ben vedere, l'altra faccia della moneta) su di un sistema giuridico in formazione. Non può dubitarsi, infatti, che l'Unione europea posseda un sistema giuridico proprio, ma d'altro canto, non può esser parimenti revocato in dubbio che tale sistema giuridico si trovi in fase di formazione, con riferimento al suo livello fondazionale. Basti qui ricordare che la Carta dei diritti fondamentali - indipendentemente dal valore giuridico che ad essa si riconosca - non costituisce diritto vigente, e che il sistema di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea continua a fondarsi sull'art. 6.2 TUE, vale a dire principalmente sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Il carattere dinamico del processo di integrazione, rettamente inteso, dovrebbe essere applicabile in larga misura agli ordinamenti costituzionali nazionali. Anch'essi infatti debbono ammettere che in un sistema nel quale convivono diversi ordinamenti costituzionali nel medesimo contesto territoriale, le trasformazioni che interessano ciascuno di essi incidono sugli altri, e che pertanto, un effettivo adattamento alle esigenze di integrazione europea delle Costituzioni nazionali richiede una percezione più dinamica della riforma costituzionale<sup>43</sup>. Ciononostante, rimane certo che ancora per molto tempo permarrà intatta una differenza essenziale tra ordinamento europeo e ordinamenti costituzionali nazionali. Nel primo, infatti, il carattere dinamico è tratto strutturale, proprio di un processo di formazione ancora in corso; nei secondi, al contrario, è una condizione esterna, che, al di là dei naturali processi di adattamento ai mutamenti sociali, è determinata dal dato della loro integrazione nell'ordinamento europeo.

La corretta direzione di un processo di integrazione che voglia orientarsi verso la costruzione di un ordinamento giuridico caratterizzato dalla presenza degli elementi che garantiscono l'effettività del principio della certezza del diritto – unità, coerenza e completezza – è quella di una convergenza tra i termini “costituzionale” ed “europeo”, suscettibile di incidere tanto sull'ordinamento europeo, quanto su quello nazionale: l'ordinamento europeo deve essere più “costituzionale” e gli ordinamenti costituzionali nazionali più “europei”. Si tratta di obiettivi difficili da raggiungere, in primo luogo perché esistono resistenze sociali, politiche e dottrinali, alla base delle quali ritroviamo la paura della Costituzione di un futuro Stato federale europeo: di qui, il fatto che si difenda l'idea che, se di Costituzione europea potrà mai parlarsi, ciò avverrà al di fuori della cornice dello Stato.

---

<sup>43</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, <<El status constitucional de la reforma y la fragmentación del Poder Constituyente>>, cit. e BALAGUER CALLEJÓN, *Fuentes del Derecho, espacios constitucionales y ordenamientos jurídicos*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 69, 2003, pp. 181-213.

La difficoltà nel conferire carattere e orientamento europei agli ordinamenti interni deriva da diversi fattori, tra i quali bisogna porre in rilievo l'inerzia propria della considerazione statica dei sistemi costituzionali. Con il processo di integrazione – nonostante la sua funzione di modello fondamentale della costruzione costituzionale europea – lo Stato costituzionale è entrato in crisi come paradigma per la configurazione unitaria dell'ordinamento giuridico nelle democrazie pluraliste, e resta da vedere se questa crisi si concluderà con il suo rafforzamento, o con l'emersione di un nuovo paradigma. Al momento, basterà considerare che, allo stesso modo in cui si è prodotta in molti Stati europei la transizione dallo Stato legale, allo Stato costituzionale di diritto, ci troviamo ora in una seconda transizione, determinata dal processo di integrazione europea: transizione dallo Stato costituzionale di diritto ad una nuova forma, i cui profili ancora non sappiamo riconoscere, e che si articolerà dogmaticamente attraverso il diritto costituzionale europeo in formazione.

## **7. Le condizioni strutturali del dialogo tra le Corti costituzionali e la Corte di Giustizia**

L'assenza di convergenza tra i termini “costituzionale” e “europeo” può dar luogo ad ostacoli per il dialogo, o cooperazione, tra le Corti costituzionali e la Corte di Giustizia<sup>44</sup>. Si è già detto di come le due giurisdizioni si esprimano, al momento, con linguaggi differenti – quello del diritto costituzionale e quello del diritto europeo – e di quanto ciò renda ardua la relazione tra Corti, dal momento che il dialogo necessita in primo luogo di un linguaggio (in questo caso giuridico) comune.

Anche riconoscendo elementi di carattere costituzionale nel linguaggio della Corte di Giustizia, ed elementi di carattere europeo in quello delle Corti costituzionali, il problema continua a porsi, ed è problema che non può essere risolto dalle Corti – per quanto forte possa essere la volontà in tal senso – perché dipende da condizioni strutturali esterne. Alcune di esse hanno carattere processuale, e possono senza dubbio favorire il dialogo, come nel caso dell'eventuale uso dello strumento del rinvio pregiudiziale da parte delle Corti costituzionali<sup>45</sup>. Non bisogna tuttavia dimenticare che le condizioni più rilevanti sono di carattere sostanziale, e non formale: non fanno riferimento agli strumenti del dialogo, bensì alla sua materiale possibilità, all'identità del veicolo essenziale, vale a dire un linguaggio giuridico comune, il diritto costituzionale europeo.

Sono proprio le carenze del diritto costituzionale europeo – del suo elemento costituzionale in ambito europeo, e del suo elemento europeo in ambito nazionale – a rendere la costruzione di un linguaggio giuridico comune irta di difficoltà, che traggono la propria origine da condizioni in parte indipendenti dalla volontà politica dei *leaders* europei, e alla volontà giuridica degli operatori giuridici europei, in specie della Corte di Giustizia e delle Corti costituzionali nazionali, ed in parte legate, tuttavia, alla capacità dei diversi attori di promuovere un'integrazione sempre più robusta e fondata su principi di carattere costituzionale.

Le condizioni strutturali esterne sono a tutti note: l'assenza di uno spazio pubblico europeo consolidato, l'assenza di una comunità politica europea, e le difficoltà che nascono, sul cammino della sua formazione, dalle molteplici asimmetrie che caratterizzano attualmente l'Unione europea, e che si vanno intensificando nella misura in cui avanza il processo di allargamento, per ciò che

---

<sup>44</sup> Sul dialogo tra le Corti costituzionali e la Corte di Giustizia, cfr. AZPITARTE SÀNCHEZ, *El Tribunal Constitucional ante el control del Derecho comunitario derivado*, Madrid, Editorial Civitas, 2002, LUTHER, *Jueces europeos y jueces nacionales: la Constitución del diálogo*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 3, Enero-Junio de 2005, pp. 159-181, disponibile online all'indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>; GROPPI, *La primauté del Derecho europeo sobre el derecho constitucional nacional: un punto de vista comparado*, cit.

<sup>45</sup> Cfr. AZPITARTE SÀNCHEZ, *El Tribunal Constitucional ante el control del Derecho comunitario derivado*, cit. e altresì, ALONSO GARCÍA, *Justicia Constitucional y Unión Europea*, Madrid, Civitas, 2005.

riguarda popolazione, territorio, situazione economica, valori culturali, sistema politico, sistema costituzionale, forma di governo, forma di Stato, lingua, sistema giuridico, e così via<sup>46</sup>.

Dette condizioni strutturali esterne sono un punto di partenza che non possiamo nascondere, e che rendono estremamente complessa la configurazione di una comunità politica europea. E' opportuno segnalare, peraltro, che alcune di esse hanno conosciuto un sensibile ridimensionamento, in virtù delle dinamiche degli ultimi anni, e che altre sono discutibili, potendo variare a seconda del punto di vista nazionale che si adotti. Per esempio, la necessità di un popolo europeo per la costruzione di una comunità politica europea e di una identità europea non viene percepita allo stesso modo in Germania, in Spagna, e forse in Italia. Società che conoscono al proprio interno articolazioni nazionali comprendono al meglio le difficoltà del costituzionalismo attuale nel continuare a ragionare in termini di corrispondenza assoluta tra "nazione" e "Stato" o comunità politica. Allo stesso modo, nella misura in cui l'immigrazione determina una realtà multiculturale e multietnica in molte società europee, il concetto di "popolo" può risultare insufficiente per garantire la conformazione democratica del potere. Al contrario, se muoviamo dall'idea di cittadinanza, necessariamente riformulata e privata di ogni caratterizzazione nazionale, possiamo riflettere seriamente sulla configurazione di una comunità politica europea, e di un'identità europea, declinata in termini di identità civica.

D'altro canto, nella misura in cui dipendono dall'orientamento degli attori politici e giuridici europei, simili divergenze possono alternativamente espandersi, rendendo più arduo il processo di integrazione, o contrarsi, favorendone l'attuazione. Ci si confronta, a questo punto, con un secondo tipo di condizioni strutturali, che non sono più esterne, in quanto condizioni oggettive riferite all'attività degli attori europei e statali, ma che dipendono, piuttosto, in grande misura, dalla volontà degli stessi attori istituzionali. Su questo profilo si può essere, purtroppo, meno ottimisti. Non solo perché le attuali dinamiche dei processi politici interni retroalimentano la distanza tra i cittadini e il processo di integrazione, ma anche perché risulta evidente, ancora una volta, l'interesse degli attori politici a favorire simili dinamiche e a controllare in chiave statale interna il processo di integrazione.

Indipendentemente dal risultato di simile processo, ed in relazione alle condizioni esterne, è certo che in molti ambiti possono migliorarsi le condizioni strutturali alle quali è assoggettata la relazione tra Corte di Giustizia e giurisdizioni costituzionali. Una maggior flessibilità e omogeneità degli ordinamenti nazionali, ed un loro più marcato orientamento europeista potrebbe risultare, in questo senso, molto positiva. Da un lato, l'introduzione di procedimenti di revisione più flessibili determinerebbe una maggiore capacità di adattamento alle condizioni proprie del pluralismo ordinamentale, in virtù delle quali è necessario, in ogni spazio costituzionale (europeo, statale, infrastatale), rispondere ai cambiamenti che si producono negli altri livelli, in specie con riferimento alla relazione tra spazio europeo e statale, e tra spazio statale e infrastatale. D'altro canto, la maggiore omogeneità degli ordinamenti nazionali, ed il loro orientamento europeista renderebbe più agevole l'opera delle Corti costituzionali, e la loro relazione con la Corte di Giustizia. A questo proposito, è inoltre necessario prendere in considerazione la necessità di assumere le nuove prospettive metodologiche proprie del diritto costituzionale europeo, come il ricorso al diritto comparato quale metodo di interpretazione giuridica<sup>47</sup>, e allo sviluppo graduale dei testi<sup>48</sup>, in sintonia con le formulazioni teoriche di Peter Häberle.

---

<sup>46</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *El debate constitucional en la UE ¿Hacia una Constitución de la Unión Europea?*, cit.

<sup>47</sup> Cfr. HÄBERLE, *Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat - Zugleich zur Rechtsvergleichung als "fünfter" Auslegungsmethode*, cit. Cfr. altresì RIDOLA, *La giurisprudenza costituzionale e la comparazione*, 2006, disponibile online sul sito: [http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/giurisprudenza\\_comparazione/index.html](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/giurisprudenza_comparazione/index.html); SPERTI, *Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più recente*, in

## 8. La convergenza costituzionale degli Stati membri

L'attuale situazione di *stand by* in cui versa il Trattato costituzionale, e l'inevitabile suo sfasamento rispetto alle esigenze costituzionali dell'Europa, nel caso di una sua auspicabile futura ratifica, e dunque di sua entrata in vigore con molti anni di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, dovrebbe indurre a focalizzare l'attenzione nelle possibilità di favorire il processo di integrazione europea attraverso la convergenza costituzionale tra gli Stati: l'assenza di una "Europa costituzionale" non dovrebbe impedire, anzi, l'evoluzione in chiave europea degli ordinamenti costituzionali interni.

Accanto al cammino che deve compiere l'Europa, vi è infatti il cammino che debbono compiere gli Stati<sup>49</sup>. Come avrebbe a dire esattamente il professor Häberle, la contropartita al progresso costituzionale dell'Unione europea non potrebbe essere altro che il riconoscimento della sua incidenza sul diritto costituzionale degli Stati membri. Di qui la domanda che egli pone, in relazione alla Spagna, in un recente lavoro, e che potrebbe però valere per qualunque altro Stato membro: la Spagna e l'Europa hanno una Costituzione<sup>50</sup>? La conclusione cui giunge è che entrambe possiedono una Costituzione parziale, e che la stessa cosa accade in ciascuno degli Stati membri nei quali l'ordine costituzionale sarà frammentato e diviso tra la Costituzione europea e la Costituzione statale.

La coerente combinazione di entrambi gli ordini costituzionali dovrebbe condurre ad una armonizzazione, da parte delle istanze statali, che possa favorire l'interazione tra il diritto costituzionale europeo e il diritto costituzionale interno. Uno dei settori in cui questo genere di armonizzazione può risultare più conveniente è la revisione costituzionale: in un sistema di pluralismo ordinamentale, infatti, la flessibilità nella revisione favorisce le relazioni tra i distinti livelli. In questo quadro, potrebbe risultare interessante una riflessione sui meccanismi attuali di revisione costituzionale in molti Stati europei.

In effetti, molti di questi meccanismi prevedono condizioni molto rigide per la riforma, come strumenti di protezione della Costituzione contro eventuali maggioranze con tendenze autoritarie, suscettibili di determinare un'involuzione del sistema democratico. Simile possibilità – benché non possa esser mai scartata del tutto – appare sempre più remota nel contesto del processo di integrazione europea, poiché l'esistenza stessa dell'Unione europea rappresenta – paradossalmente, proprio per il suo ben noto *deficit* di democrazia – una garanzia per il sistema democratico degli Stati membri.

Mentre il pericolo di involuzioni democratiche si è in grande misura allontanato, la necessità di poter contare su strumenti flessibili di adattamento delle Costituzioni nazionali alle future evoluzioni del diritto costituzionale europeo appare sempre più impellente. Gli "articoli

---

<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/comparazione/index.html>, e, della stessa autrice: *I giudici costituzionali e la comparazione giuridica*, in *Giornale di storia costituzionale*. Dal punto di vista della teoria delle fonti cfr. PIZZORUSSO, *Comparazione giuridica e sistema delle fonti del Diritto*, Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>48</sup> Cfr. HÄBERLE, *Textstufen als Entwicklungswege des Verfassungsstaates*, cit.

<sup>49</sup> Come segnala Francisco Rubio Llorente, "los esfuerzos que en común hagamos tendrán muy reducido alcance si no van acompañados de los que por su cuenta haga cada uno de nuestros pueblos, a través de los respectivos Estados. Constituciones en el sentido pleno del término son sólo, hoy por hoy, las Constituciones nacionales y, en consecuencia, sobre ellas ha de erigirse la deseada Constitución europea". Cfr. RUBIO LLORENTE, *La constitucionalización del proceso de integración en Europa*, in *Revista de Occidente* n° 284, enero 2005, pp. 13-14.

<sup>50</sup> Cfr. HÄBERLE, *¿Tienen España y Europa una Constitución?*, traduzione spagnola di Miguel Azpitarte Sánchez, con introduzione di Ángel López López, Sevilla, Fundación El Monte, 2004.

sull'Europa" sono manifestamente insufficienti allo scopo, perché si sono atteggiate, in modo classico, come strumenti di apertura all'integrazione, di rinvio interordinamentale, e di posizione di limiti. Una conformazione europea delle Costituzioni nazionali richiederebbe una riflessione specifica in merito all'impatto costituzionale dell'integrazione in settori che vanno dal sistema dei diritti all'organizzazione istituzionale, passando per la distribuzione delle competenze tra potere centrale e enti territoriali negli Stati composti.

Una riforma in chiave europea degli ordinamenti costituzionali nazionali, potrebbe favorire la dialettica e il dialogo tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia.

## **9. Verso un nuovo paradigma costituzionale?**

Il progressivo sviluppo di un diritto costituzionale europeo in senso stretto, vale a dire di un diritto costituzionale dell'Unione europea, così come un'evoluzione in chiave europea degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, incluse le loro articolazioni territoriali (nell'insieme, diritto costituzionale europeo in senso ampio), dovrebbe favorire un'interazione produttiva tra le giurisdizioni costituzionali, europea e nazionali. Allo stesso modo, potrebbe contribuire ad una riduzione dei conflitti potenziali che possono aversi a livello costituzionale.

Nel quadro di una pluralità di ordinamenti, i conflitti normativi tra i diversi ordinamenti sono inevitabili; ciò che è richiesto ad un sistema giuridico non è tanto l'assenza di conflitti, quanto l'esistenza di principi e criteri che rendano possibile la soluzione di questi conflitti. Attualmente, simili criteri vengono pienamente accettati a livello infracostituzionale, di modo che può affermarsi che l'ordinamento funziona in maniera corretta a questo livello, attraverso il ricorso ai tradizionali criteri di unità, coerenza e completezza.

Non è lo stesso a livello costituzionale. A quel livello, certamente, non sempre è possibile parlare di conflitto, dal momento che esistono anche relazioni di confluenza nelle quali il diritto europeo incide sul livello costituzionale in maniera non necessariamente problematica, come avviene, ad esempio, in Spagna, in relazione al blocco di costituzionalità<sup>51</sup>. Tuttavia, il fatto che più deve destare la preoccupazione dei giuristi è l'assenza di criteri unanimemente accettati per la risoluzione dei conflitti che si producono a livello costituzionale.

Nella situazione attuale, come noto, un conflitto di simile natura potrebbe concludersi con la mancata applicazione da parte dello Stato della normativa europea incostituzionale, con la contestuale assunzione delle conseguenti responsabilità. La semplice prospettazione di simile eventualità implica una rottura evidente del principio di unità e dello stesso carattere ordinamentale del diritto comunitario.

E' necessario considerare che l'apparato concettuale con il quale viene affrontata l'analisi delle relazioni tra ordinamenti si articola attorno ad un concetto di ordinamento che si è formato sulla base di schemi tradizionali, propri dello Stato legale di diritto, fondandosi su una forma statale che ha tuttavia conosciuto, negli ultimi anni, essenziali trasformazioni. Infatti, il concetto di ordinamento subisce, nel quadro dello Stato costituzionale di diritto, una riformulazione rispetto ai tratti propri dello Stato legale di diritto (tra gli altri, si pensi alla centralità della legge, intorno alla quale si realizza l'unità dell'ordinamento sulla base del principio di gerarchia, e al ruolo passivo della giurisprudenza). Nello Stato costituzionale di diritto, la Costituzione, in quanto fondata sul

---

<sup>51</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *La constitucionalización de la Unión Europea y la articulación de los ordenamientos europeo y estatal*, cit.

consenso dello Stato e della società<sup>52</sup>, stabilisce le condizioni di validità non solo delle altre fonti del diritto, ma anche dei diversi ordinamenti che, a seconda dei casi, coesistono sul territorio. A tale pluralità di fonti e di ordinamenti si uniscono la pluralità dei principi di strutturazione dell'ordinamento (gerarchia, competenza), e la funzione normativa degli organi giurisdizionali (con particolare riguardo alla giurisdizione di costituzionalità)<sup>53</sup>. Simile riferimento alla Costituzione rende possibile la ricostituzione dell'unità dell'ordinamento che, sulla base del pluralismo, come segnala Zagrebelsky, non è più l'unità naturale dell'ordine liberale, espressa attraverso la legge<sup>54</sup>.

Nonostante l'indubbia portata della trasformazione dello Stato legale di diritto in Stato costituzionale di diritto, gli elementi che si consideravano intimamente essenziali alla struttura dell'ordinamento giuridico si mantengono invariati: l'unità, la completezza e la coerenza. L'ordinamento giuridico, infatti, deve innanzitutto dare una risposta ai problemi giuridici che si presentano ai cittadini, la quale si basa proprio su questi tre fondamentali tratti distintivi. In primo luogo, l'unità: l'ordinamento giuridico esige che esista una norma, o un insieme di norme, attorno alle quali si costituisce l'unità dell'ordinamento, poiché sono esse a definire le condizioni di produzione (e per tanto di validità) del resto delle norme. In secondo luogo, la coerenza: l'ordinamento deve dare una risposta ai problemi giuridici, conformemente alle condizioni di produzione definite sulla base del principio di unità. In terzo luogo, la completezza: l'ordinamento deve risolvere problemi giuridici, e pertanto, benché non possa fornire tutte le risposte, deve tuttavia prevedere gli strumenti funzionali all'individuazione delle risposte, quando queste si rendano necessarie, sempre in accordo con le condizioni di produzione e di integrazione definite sulla base del principio di unità.

Il principio strutturante l'intero sistema è - in particolar modo a partire da Kelsen - il principio di unità. Secondo questo Autore, le norme entrano a far parte del sistema giuridico solo se sono state prodotte conformemente alle condizioni di produzione stabilite dallo stesso sistema, e in ultima istanza, dalla Norma Fondamentale<sup>55</sup>. Certo, il riferimento alla Norma Fondamentale quale norma presupposta, non ha oggi molto senso, ma appare senza dubbio essenziale l'intuizione kelseniana secondo cui l'unità del sistema esige la riconduzione di tutte le sue componenti ad una norma o ad un insieme di norme, che pongano le condizioni di validità di tutte le altre norme: tale funzione, nello Stato costituzionale di diritto, è attribuita alla Costituzione. L'ordinamento si configura così come un sistema normativo, nel quale il principio di unità assume un rilievo centrale, dal momento che l'ordine giuridico funziona come unità, attraverso le norme sulla produzione giuridica.

---

<sup>52</sup> Cfr. HÄBERLE, *Verfassungsinterpretation als öffentlicher Prozeß -ein Pluralismuskonzept*, nella raccolta di scritti dello stesso Autore, *Verfassung als öffentlicher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft*, Berlin, Duncker & Humblot, 1978, p. 122.

<sup>53</sup> Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, *Fuentes del Derecho*, 2 Vols., Madrid, Tecnos, 1991 y 1992; cfr. altresì BALAGUER CALLEJÓN, *Tribunal Constitucional y creación del Derecho*, in AA. VV. *La justicia constitucional en el Estado democrático*, a cura di ESPÍN TEMPLADO e DÍAZ REVORIO, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 381-395.

<sup>54</sup> Cfr. ZAGREBELSKY, *Manuale di Diritto costituzionale. I. Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, UTET, 1988, pp. IX-X.

<sup>55</sup> "Alle Normen, deren Geltung auf eine und dieselbe Grundnorm zurückgeführt werden kann, bilden ein System von Normen, eine normative Ordnung. Die Grundnorm ist die gemeinsame Quelle für die Geltung aller zu einer und derselben Ordnung gehörigen Normen, ihr gemeinsamer Geltungsgrund. Daß eine bestimmte Norm zu einer bestimmten Ordnung gehört, beruht darauf, daß ihr letzter Geltungsgrund die Grundnorm dieser Ordnung ist": così KELSEN, *Reine Rechtslehre*, 2<sup>a</sup> edizione (1960), Wien, Verlag Franz Deuticke, (rist. 1967), p. 197. Una norma isolata può considerarsi norma giuridica solo in quanto appartenga ad un ordinamento giuridico: "Eine einzelne Norm ist eine Rechtsnorm, sofern sie zu einer bestimmten Rechtsordnung gehört", p. 32. In un ordinamento strutturalmente dinamico come l'ordinamento giuridico, una norma entra a far parte dell'ordinamento solo se è stata prodotta nelle forme previste dalla Norma Fondamentale: "Eine Norm gehört zu einer auf einer solchen Grundnorm beruhenden Ordnung, weil sie auf die durch die Grundnorm bestimmte Weise erzeugt ist", p. 199.

Tuttavia, nella relazione tra ordinamento europeo e ordinamenti interni esiste un momento di rottura nell'articolazione dell'ordinamento complessivo attraverso tali principi<sup>56</sup>, che interessa proprio il principio centrale, attorno al quale si articolano tutti gli altri: il principio di unità. La rottura deriva dall'inesistenza di una Costituzione, o di un insieme di norme della stessa natura, nelle quali si definiscano le condizioni di produzione (e pertanto di validità) degli ordinamenti derivati e delle loro norme.

Il problema di una simile rottura del principio di unità potrebbe trovar soluzione solo attraverso la conversione definitiva dell'ordinamento europeo in ordinamento originario. Bisogna infatti tener presente che si versa attualmente in un periodo di apparente transizione, in cui l'ordinamento europeo non possiede ancora i caratteri dell'originarietà<sup>57</sup>, e gli ordinamenti statali li vanno perdendo. Tale situazione rende ardua la sistemazione del sistema giuridico, che implicherebbe la trasformazione del diritto europeo da termine di un conflitto a centro di imputazione complessiva dell'intero sistema. Solo in questo modo, si potrebbe al contempo radicare un vincolo più robusto delle Corti costituzionali nazionali al diritto europeo, che diverrebbe però diritto costituzionale europeo pienamente sviluppato. E' questo l'unico modo in cui ricostituire, secondo i criteri noti, il principio di unità a livello europeo. E' ovvio, tuttavia, che non sussistono le condizioni politiche per un'evoluzione di questa natura.

Finchè non si daranno tali condizioni, continueremo a risentire della divaricazione tra i presupposti politici dell'integrazione europea e le sue formulazioni giuridiche. La sovranità formale degli Stati (rafforzata nel Trattato costituzionale in virtù del diritto di ritiro volontario dall'Unione previsto dall'art. 60<sup>58</sup>) impedirà di giungere ad una autentica Costituzione europea, e il principio del primato<sup>59</sup> non potrà tradursi nella supremazia dell'ordinamento costituzionale europeo su quelli interni. Nel sistema kelseniano, la Norma Fondamentale, benché presupposta, esprime una realtà: l'individuazione del soggetto abilitato in ultima istanza a stabilire le norme fondamentali del sistema<sup>60</sup>. Ben si può affermare che, nello Stato costituzionale di diritto, questa Norma

---

<sup>56</sup> Come segnala C. De Cabo, buona parte dei problemi prospettati dal diritto comunitario sul piano delle relazioni tra ordinamenti, derivano dal fatto che la sua instaurazione e i processi di produzione e riproduzione non si adattano, ed anzi li contraddicono, ai modelli ricostruttivi propri delle concettualizzazioni dello Stato di diritto, anche molto evolute, proprie del costituzionalismo occidentale. Cfr. DE CABO MARTÍN, *La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes del Derecho*, Madrid, Editorial Trotta, 2003, p. 89. D'altra parte, sembra discutibile che possa parlarsi di ordinamento globale. Cfr., in questo senso, REQUENA, *El principio de Jerarquía normativa*, Madrid, Editorial Civitas, 2004.

<sup>57</sup> Come segnala Alessandro Pizzorusso, l'Unione è dotata di competenze di attribuzione, di competenze limitate, e ancora non possiede la "competenza delle competenze", vale a dire "la capacidad de determinar el propio ámbito de actuación política y jurídica". Cfr. PIZZORUSSO, *El difícil camino de la constitución europea*, nella raccolta di scritti dello stesso Autore, *Justicia, Constitución y Pluralismo*, Lima, Palestra Editores, 2005, p. 58.

<sup>58</sup> Basti ricordare, in questa sede, il primo comma di questo articolo: "Ogni Stato membro, in conformità alle proprie norme costituzionali, potrà decidere di ritirarsi dall'Unione".

<sup>59</sup> Sul principio del primato, cfr. GROPPI, *La primauté del Derecho europeo sobre el derecho constitucional nacional: un punto de vista comparado*, cit.. Cfr. altresì, SÁNCHEZ BARRILAO, *Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados miembros: apuntes para una aproximación al principio de primacía a la luz de la Constitución Europea (Declaración del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2004)*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 2, Julio-Diciembre de 2004, pp. 127-147, disponibile online all'indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

<sup>60</sup> Cfr. KELSEN, *op. cit.*, pp. 201-2. In realtà, la dissociazione tra Costituzione e Norma Fondamentale aveva senso solo nell'ottica dell'obiettivo kelseniano di costruire un sistema logico tra le norme (basandosi sui principi della logica al lui contemporanea) che muoveva dalla distinzione radicale tra *essere* e *dover essere*, deducendone che ogni norma, in quanto espressione di *dover essere*, potesse fondare la propria validità esclusivamente su un'altra norma. In questa prospettiva, la Norma Fondamentale - in quanto norma presupposta che fa riferimento esclusivamente al potere che configura in ultima istanza il sistema giuridico (benché questo fatto sia presupposto come norma) - non incide sulla normatività della Costituzione. Nella Costituzione democratica, simile potere si esaurisce nell'atto di approvazione della Costituzione, e si assoggetta alle previsioni normative che in essa vengono stabilite, ciò che permette di conferire unità



fondamentale finisca per identificarsi con la stessa Costituzione democratica, in quanto questa assoggetta alle proprie previsioni normative tutte le fonti giuridiche, e gli ordinamenti che esistono sul territorio. Non avviene lo stesso nell'Unione europea, dove esiste una evidente divergenza tra la pretesa di inquadrare l'ordinamento in una cornice costituzionale (la "Costituzione" europea, che si suppone già esistente) e la Norma fondamentale del sistema, che continua a fondarsi sul potere di concertazione sovranazionale degli Stati. Finché la Norma Fondamentale e la Costituzione non coincideranno, non verranno realizzate le condizioni proprie di uno Stato costituzionale di diritto, e non potrà parlarsi di una autentica Costituzione europea che permetta di ricostruire l'unità del sistema<sup>61</sup>.

Il principio del rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri, e i "controlimiti" contenuti in alcune costituzioni nazionali non solo non forniscono una soluzione al problema, bensì mettono in luce, tutto al contrario, la sua attuale portata, dal momento che non fanno altro che approfondire la rottura del sistema giuridico comunitario. Se i "controlimiti" in quanto espressione di una identità costituzionale che meriti tale appellativo, corrispondono a principi essenziali di struttura dell'ordinamento nazionale, non sembra verosimile che possano esser lesi da una Unione europea che afferma di fondarsi sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. E' inoltre evidente che i "controlimiti" non costituiscono una manifestazione del dialogo tra le giurisdizioni, bensì della paura di una parte – quella costituzionale interna – che pretende di segnare barriere insuperabili, che non possono per ciò stesso formare oggetto di dialogo, dal momento che, se sui "controlimiti" si potesse dialogare (e cedere terreno), allora essi cesserebbero di essere principi essenziali di struttura.

D'altro canto, è evidente che l'Unione europea non può introdurre una normativa differente per ciascuno degli Stati membri, in considerazione dei differenti "controlimiti" che in ciascuno di essi vigono: a maggior ragione se gli stessi "controlimiti" non si fondano su previsioni costituzionali incorporate in disposizioni intangibili.

La fondamentale domanda per il futuro è: come si potrà ricostituire il principio di unità affinché si estenda a tutti i livelli ordinamentali? Naturale risposta a questa domanda è la seguente: attraverso una Costituzione europea. Com'è naturale, il Trattato costituzionale non potrebbe ancora essere identificato con una simile Costituzione, giacché esso può essere considerato solo come la prima pietra della costruzione costituzione dell'Europa.

Una Costituzione europea non ha motivo di dar luogo ad uno Stato, e di certo, non determinerà la nascita di uno Stato nazione come oggi lo conosciamo. Ciononostante, le resistenze contro il potere statale, unitamente alle affermazioni secondo cui la formula statale è assolutamente inadeguata per il processo di integrazione, vanno messe in discussione<sup>62</sup>. La rilevante portata storica del federalismo rivela che attraverso la forma statale o federativa, è possibile conciliare l'unità con il rispetto del pluralismo e delle identità territoriali. Duecento anni di costituzionalismo non hanno in definitiva mutato il modello su cui si fondano gli attuali sistemi costituzionali. Nonostante le innegabili trasformazioni di tali sistemi, resta fermo un nucleo di concetti fondamentali che trovano rispondenza nella realtà sociale ed economica delle attuali forme della produzione. Neanche la globalizzazione ha alterato tale nucleo benché abbia manifestato già un notevole potenziale di

---

al sistema. Nell'ordinamento europeo, tale potere continua ad essere esercitato dagli Stati, in tal modo determinando l'impossibilità di parlare di una Costituzione.

<sup>61</sup> Si potrebbe affermare che si produca, in questo caso, una inversione della relazione kelseniana tra Norma Fondamentale presupposta e Costituzione reale, dando luogo ad una Costituzione europea *presupposta* e ad una Norma Fondamentale *reale*: il potere politico degli Stati membri, che sono i soggetti dotati della capacità di stabilire la portata e le condizioni del processo di integrazione europea.

<sup>62</sup> Cfr. le penetranti critiche di Manzini a simili ricostruzioni, in MANZINI, *Per uno Stato europeo* (1997) in ID., *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 99-118.

mutamento; dobbiamo pensare che l'Unione europea determinerà una rivoluzione che alteri radicalmente le basi del costituzionalismo europeo? Le forme di resistenza ad un costituzionalismo integrante che culmini nella nascita di un sistema costituzionale europeo, non pongono alternative percorribili che consentano di fornire risposte ai problemi che interessano oggi il processo di integrazione. La stessa cosa avviene con il Trattato costituzionale: le critiche, e il rifiuto che ha suscitato, in molti casi non sono stati accompagnati dalla prospettazione di alternative. Tuttavia, in un mondo globalizzato, un'Europa statica, legata a schemi organizzativi superati, non rappresenta la soluzione. Ogni progresso, per quanto minimo, sembra preferibile alla situazione attuale, e sarà realmente tale quando integri in sé, allo stesso tempo, la prospettiva europea e la prospettiva costituzionale. E' necessario perseverare sempre - non come costituzionalisti, ma come cittadini - nell'idea che solo l'integrazione costituzionale dell'Europa è uno scenario accettabile.

## 10. Conclusioni

1. Nell'esposizione si è cercato di mettere in relazione la questione del rapporto tra Corte di Giustizia e Corti costituzionali, con le funzioni ad esse assegnate, e con le condizioni strutturali nelle quali tali funzioni vengono esercitate. Tenuto conto delle differenze essenziali che esistono tra Corte di Giustizia e Corti costituzionali abbiamo mosso inizialmente dall'ipotesi che la relazione tra giustizia costituzionale e processo di integrazione incida principalmente sulle Corti costituzionali nazionali, dal momento che appare indubbio che esse rivestono tale posizione di organi di giustizia costituzionale alle condizioni ordinamentali proprie di uno Stato costituzionale di diritto. La Corte di Giustizia esercita importanti funzioni di carattere costituzionale, che sono analoghe a quelle delle Corti costituzionali nazionali, ma d'altra parte dette funzioni sono calate in un contesto normativo e ordinamentale tale da rendere la Corte di Giustizia qualcosa di più di un tribunale costituzionale. Nessuna Corte costituzionale nazionale, per quanto importante e decisiva possa essere stata la sua funzione nell'opera di interpretazione della Costituzione nazionale, ha avuto, né potrà avere un ruolo tanto significativo, quanto quello svolto dalla Corte di Giustizia nella conformazione dell'ordinamento comunitario europeo. Con quest'interpretazione del termine "giustizia costituzionale", che potrebbe considerarsi restrittiva, non si lascia da parte la Corte di Giustizia che rimane presente nell'ambito del secondo termine della relazione oggetto di analisi: il processo di integrazione europea.

2. La relazione tra giustizia costituzionale e processo di integrazione europea conduce naturalmente alle grandi questioni prospettate oggi dal processo di integrazione. Ciò avviene poiché le Corti costituzionali, lì dove esistono, esercitano le proprie funzioni con riguardo al *corpus* giuridico che debbono interpretare e applicare. Per tale motivo, la relazione tra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti nazionali si articola, nei suoi elementi essenziali, proprio attraverso la relazione tra Corte di Giustizia e Corti costituzionali nazionali. Com'è logico, le Corti non assumono un ruolo passivo nell'esercizio di tale importante funzione, ma non c'è dubbio che la conformazione di ciascun ordinamento, e delle sue relazioni con gli altri ordinamenti, sono elementi suscettibili di condizionare il modo in cui le Corti gestiscono e orientano la propria attività. Da ciò deriva che la relazione tra Corti e processo di integrazione richiama, in realtà, un universo problematico che supera, condizionandola, la mera attività giudiziale. Così, solo affrontando simili problemi, possiamo analizzare con rigore la questione che ci preoccupa, relativa alle condizioni strutturali in cui si svolge oggi l'attività delle Corti, e alla misura in cui tali condizioni possono favorire il progresso del processo di integrazione e la soluzione dei conflitti, favorendo il principio fondamentale della certezza del diritto.

3. Contrariamente a quanto si afferma comunemente, sul fatto che il processo di integrazione europea sia stato e continui ad essere una forma di manifestazione della debolezza dello Stato nazionale, nel corso dell'esposizione ci si è posti nella prospettiva esattamente opposta: il processo

di integrazione è stato, sino ad ora, una manifestazione evidente della forza dello Stato nazionale. Esso non presuppone uno svilimento della sovranità dello Stato, bensì ne ha reso possibile il rafforzamento. Lo Stato nazionale non ha perso - bensì acquistato - sovranità attraverso il processo di integrazione europea, nel senso che grazie all'integrazione sovranazionale, ha potuto eludere alcuni limiti democratici interni della sua sovranità, costituzionalmente stabiliti, mediante il trasferimento di competenze e di potere decisionale presso istanze sovranazionali nelle quali la mediazione della volontà statale rimaneva necessaria, ai fini dell'assunzione di decisioni. In tal modo, il processo di integrazione è stato funzionale agli Stati, e alle classi politiche nazionali. In questa prospettiva, lo sarebbe molto meno, se si portasse alle estreme conseguenze la logica dell'integrazione. Di qui, la paura della Costituzione, che altro non è se non paura della naturale conclusione del processo di integrazione: quanto più questa conclusione si palesa come naturale, tanto più provoca resistenze, e diviene necessario delegittimare il concetto stesso di Costituzione, o privarlo della sua più autentica natura, attraverso l'incorporazione ad esso di elementi estranei, che gli impediscono di realizzare le sue funzioni essenziali.

4. In questa prospettiva, ben si comprende la diffidenza nei confronti del ruolo delle Corti costituzionali nazionali nel dibattito europeo. Nell'ambito di un processo di integrazione che rendeva possibile l'elusione dei controlli costituzionali interni, "scaricando" la responsabilità a livello europeo, la voce difforme delle Corti costituzionali non coincideva - come poteva sembrare, e come, per certi aspetti, si è voluto far credere - con la difesa delle prerogative statali. La garanzia della costituzionalità degli atti del potere pubblico non è, di per se stessa, garanzia della sovranità dello Stato, bensì la garanzia della soggezione dello Stato a limiti giuridici, in larga misura scomparsi - nonostante l'impressionante opera della Corte di Giustizia - attraverso il trasferimento di poteri decisionali in ambito europeo. In ogni caso, la resistenza delle Corti costituzionali ha contribuito a creare un'immagine falsata di esse, e della stessa Costituzione. L'opposizione, solo apparente, tra "Costituzione" e "integrazione", che si è prodotta nella ancor breve storia del processo di integrazione è uno dei fattori che consente di spiegare l'incomprensibile logoramento del valore della Costituzione nel processo di integrazione europea.

5. Dal punto di vista delle relazioni tra giurisdizioni, l'iniziale conformazione del processo di integrazione ha fatto sì che entrambe abbiano fatto uso di un linguaggio giuridico proprio e distinto, con riguardo alla funzione svolta. Mentre la Corte di Giustizia ha fatto uso, principalmente, del "linguaggio del diritto europeo" per conferire allo stesso diritto europeo caratteri di unità e coerenza, le Corti costituzionali hanno fatto uso del "linguaggio del diritto costituzionale". L'avvicinamento delle due prospettive è stato, da questo punto di vista, un processo fisiologico, poiché la Corte di Giustizia ha dovuto far proprie tecniche tipicamente costituzionali nello svolgimento delle proprie funzioni, e le Corti costituzionali hanno dovuto adeguarsi alla logica europea. Ciononostante, era inevitabile un certo grado di incomunicabilità, così come inevitabili erano talune difficoltà di instaurazione di una relazione dialettica produttiva, le cui virtualità saranno compiute, quando entrambe le giurisdizioni useranno il medesimo idioma giuridico, e cioè il "linguaggio del diritto costituzionale europeo".

6. Il problema della formazione di un "diritto costituzionale europeo", conduce inevitabilmente ad interrogarsi sulla necessità, e sulla possibilità, di una Costituzione per l'Europa. Tale Costituzione, in forma di Trattato costituzionale, non corrisponde oggi a condizioni sociali e politiche che rendano possibile un modello costituzionale paragonabile a quello dello Stato costituzionale di diritto. L'assenza di una comunità politica europea implica che si possa parlare di Costituzione solo in senso nominale. In ogni caso, simile formula presuppone già un progresso, e, se il Trattato verrà finalmente ratificato, si assisterà ad una prefigurazione del futuro dell'Unione europea con una specie di "linguaggio anticipatorio", mediante il quale si prepara il cammino per lo sviluppo di una autentica Costituzione europea.

7. Se riteniamo che il Trattato implicherà un progresso limitato, è perché prendiamo le mosse da un concetto di Costituzione, che appare più adeguato alle esigenze costituzionali dell'Unione europea. Certo, non esiste un modello costituzionale valido in ogni tempo e luogo. E nemmeno si potrebbe affermare – a stretto rigore – che taluni modelli costituzionali rappresentino uno stadio superiore di sviluppo del costituzionalismo, nel senso che ogni società vi si debba uniformare. Orbene, la costruzione costituzionale dell'Europa si sta realizzando sulla base di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Da questa prospettiva, potrebbe risultare contraddittorio che l'esito del processo non sia rappresentato da una "Costituzione" paragonabile a quella degli Stati membri. E' questo, senza dubbio, un aspetto cruciale, dal momento che, in realtà, non è possibile costruire una Costituzione ordinata e sistematica a partire dalle tradizioni costituzionali di "tutti" gli Stati membri. Al contrario, è necessario basarsi su modelli adeguati alla realtà attuale e alla prevedibile evoluzione futura dell'Unione europea. In questa prospettiva, bisogna ritenere che, nonostante l'eterogeneità di partenza, il modello costituzionale dello Stato costituzionale di diritto, fondato su Costituzioni normative, appare congeniale al processo di integrazione europea, dal momento che in esso si possono riconoscere gli elementi fondamentali che si riscontrano oggi in Europa: pluralismo politico e territoriale (che include un'ampia decentralizzazione politica), democrazia costituzionale (basata sul principio di maggioranza e sul rispetto delle minoranze) e giurisdizione di costituzionalità. Il processo costituzionale europeo dovrà ispirarsi a questi principi in maniera progressiva, come dimostrato dal fatto che tutte le sue formulazioni già specificamente costituzionali (Corte di Giustizia, Carta dei diritti) traggono evidentemente la propria origine da questo modello costituzionale. Con ciò non si vuol sostenere che, al di là dei tratti essenziali, si possa parlare di un modello compiuto al quale il diritto costituzionale europeo debba adeguarsi. Tantomeno si vuole affermare che non vi sia spazio residuo per uno sviluppo ed una evoluzione del diritto costituzionale europeo che superi le formulazioni che oggi conosciamo. In definitiva, la questione con la quale ci confronteremo in futuro è la seguente: quali saranno le trasformazioni che interesseranno il modello dello Stato costituzionale di diritto, al quale si sta ispirando la costruzione costituzionale dell'Europa? Il che equivale ad interrogarsi sulle trasformazioni che interesseranno tanto il livello europeo quanto il livello nazionale.

8. La corretta direzione di un processo di integrazione che voglia orientarsi verso la costruzione di un ordinamento giuridico caratterizzato dalla presenza degli elementi che garantiscono l'effettività del principio della certezza del diritto – unità, coerenza e completezza – è quella di una convergenza tra i termini "costituzionale" ed "europeo", suscettibile di incidere tanto sull'ordinamento europeo, quanto su quello nazionale: l'ordinamento europeo deve essere più "costituzionale" e gli ordinamenti costituzionali nazionali più "europei". Si tratta di obiettivi difficili da raggiungere, in primo luogo perché esistono resistenze sociali, politiche e dottrinali, alla base delle quali ritroviamo la paura della Costituzione di un futuro Stato federale europeo: di qui, il fatto che si difenda l'idea che, se di Costituzione europea potrà mai parlarsi, ciò avverrà al di fuori della cornice dello Stato. La difficoltà nel conferire carattere e orientamento europei agli ordinamenti interno deriva da diversi fattori, tra i quali bisogna porre in rilievo l'inerzia propria della considerazione statica dei sistemi costituzionali.

9. Con il processo di integrazione, lo Stato costituzionale di diritto, nonostante rappresenti il modello per la costruzione costituzionale dell'Europa, è entrato in crisi come paradigma della configurazione unitaria dell'ordinamento giuridico nelle democrazie pluraliste. Il problema di una simile rottura del principio di unità potrebbe trovar soluzione solo attraverso la conversione definitiva dell'ordinamento europeo in ordinamento originario. Bisogna infatti tener presente che si versa attualmente in un periodo di apparente transizione, in cui l'ordinamento europeo non possiede ancora i caratteri dell'originarietà, e gli ordinamenti statali li vanno perdendo. Tale situazione rende ardua la sistemazione del sistema giuridico, che implicherebbe la trasformazione del diritto europeo

da termine di un conflitto a centro di imputazione complessiva dell'intero sistema. Solo in questo modo, si potrebbe al contempo radicare un vincolo più robusto delle Corti costituzionali nazionali al diritto europeo, che diverrebbe però diritto costituzionale europeo pienamente sviluppato. Tuttavia, tale soluzione non è al momento percorribile, data la divaricazione esistente tra i presupposti politici dell'integrazione europea, e le sue formulazioni giuridiche. Attualmente, la Norma Fondamentale del sistema giuridico europeo non è rappresentata in alcun modo da una Costituzione Europea, bensì dal potere degli Stati, che continua ad essere esercitato senza previi limiti costituzionali a livello europeo, attraverso strumenti di concertazione sovranazionale. L'assenza delle condizioni politiche per la realizzazione di questa soluzione obbliga a considerare la possibilità di modelli nuovi, funzionali alla ricostituzione dell'unità dell'ordinamento. allo stesso modo in cui si è prodotta in molti Stati europei la transizione dallo Stato legale, allo Stato costituzionale di diritto, ci troviamo ora in una seconda transizione, determinata dal processo di integrazione europea: transizione dallo Stato costituzionale di diritto ad una nuova forma, i cui profili ancora non sappiamo riconoscere, e che si articolerà dogmaticamente attraverso il diritto costituzionale europeo in formazione, che incontra sul suo cammino sfide importanti.

10. La relazione dialettica (la cooperazione, o il dialogo) tra le giurisdizioni, è soggetta a condizioni strutturali che la rendono ardua. Alcune di tali condizioni sono esterne e ostacolano la stessa formazione di un diritto costituzionale europeo. Altre, invece, dipendono dagli attori politici e dagli operatori giuridici a livello europeo e statale, e possono favorire la relazione dialettica tra le giurisdizioni. La questione centrale ruota attorno all'esistenza di una chiara e decisa volontà di avanzare in questa direzione, che altra non è se non quella dell'integrazione costituzionale dell'Europa; essa deve essere necessariamente prospettata, dal momento che tanto la Corte di Giustizia, quanto le Corti costituzionali agiscono secondo criteri giuridici, e pertanto, in accordo con la conformazione dei rispettivi ordinamenti giuridici. Da ciò deriva che il dialogo tra Corti non può basarsi su di un mero volontarismo, ma deve prendere in considerazione le condizioni di strutturazione degli ordinamenti europeo e statale, per verificare in che misura esso è possibile, ed in che modo si può favorire. A livello europeo, ad esempio, favorire l'integrazione costituzionale dell'Europa non può prescindere dall'opera delle Corti costituzionali nazionali, dal loro metodo di lavoro, dalle loro elaborazioni giurisprudenziali. In condizioni di pluralismo ordinamentale, la tensione dialettica tra diritto europeo e diritto interno continuerà a sussistere. Tuttavia, il principio della certezza del diritto esige che tale tensione possa risolversi attraverso il ricorso a criteri di risoluzione dei conflitti, che debbono poter riguardare tutti i livelli dell'ordinamento, compreso quello costituzionale. Simile compito eccede le potenzialità della giurisdizione in una società democratica, poiché richiede una comunità politica europea organizzata attorno ad una Costituzione.

11. Indipendentemente dal risultato di simile processo, ed in relazione alle condizioni esterne, è certo che in molti ambiti possono migliorarsi le condizioni strutturali alle quali è assoggettata la relazione tra Corte di Giustizia e giurisdizioni costituzionali. Una maggior flessibilità e omogeneità degli ordinamenti nazionali, ed un loro più marcato orientamento europeista potrebbe risultare, in questo senso, molto positiva. Da un lato, l'introduzione di procedimenti di revisione più flessibili determinerebbe una maggiore capacità di adattamento alle condizioni proprie del pluralismo ordinamentale, in virtù delle quali è necessario, in ogni spazio costituzionale (europeo, statale, infrastatale), rispondere ai cambiamenti che si producono negli altri livelli, in specie con riferimento alla relazione tra spazio europeo e statale, e tra spazio statale e infrastatale. D'altro canto, la maggiore omogeneità degli ordinamenti nazionali, ed il loro orientamento europeista renderebbe più agevole l'opera delle Corti costituzionali, e la loro relazione con la Corte di Giustizia. Inoltre, un orientamento europeista delle Corti costituzionali richiederebbe cambiamenti nei modelli ricostruttivi, in virtù dei quali si sono affrontate, dal punto di vista tecnico, le relazioni tra ordinamenti, in vista di una relazione più fluida tra diritto europeo e diritto interno.

12. Nelle attuali condizioni di crisi, l'opera delle Corti costituzionali nazionali come interlocutori della Corte di Giustizia e come agenti propulsivi del diritto costituzionale europeo, può certo rivestire notevole rilievo. Appare necessario, peraltro, un mutamento di prospettiva in relazione all'atteggiamento che alcune Corti costituzionali hanno mantenuto rispetto al diritto europeo. Così, ad esempio, è necessario riconoscere che l'interazione tra diritto europeo e diritto interno non consente di tracciare una "linea di difesa" in ambito interno che impedisca la penetrazione del diritto europeo. Ad esempio, in relazione al principio di autonomia istituzionale, le Corti costituzionali debbono riconoscere che il diritto europeo incide sul riparto interno delle competenze, e che eludere il problema non corrisponde a risolverlo. Allo stesso modo, negare carattere costituzionale all'applicazione interna del diritto europeo, come hanno sostenuto alcune Corti costituzionali, non sembra in linea con il sistema costituzionale, e non favorisce la relazione dialettica tra diritto europeo e diritto costituzionale interno. Sotto la vigenza di una Costituzione normativa, ogni violazione del diritto europeo coincide, evidentemente, con una violazione dell'ordine costituzionale interno. Posto che la validità del diritto europeo dipende dalla Costituzione, la violazione del diritto europeo è anche una violazione della Costituzione. Il controllo e la sanzione di questa violazione da parte delle Corti costituzionali è questione distinta: il giudizio di validità da parte delle Corti costituzionali non è necessario, in quanto il diritto europeo s'impone all'interno in virtù del principio del primato, che opera sul piano dell'efficacia delle norme e non sul piano della validità.

## BIBLIOGRAFIA

Marian Ahumada Ruiz, *La jurisdicción constitucional en Europa*, Editorial Civitas, Madrid, 2005.

Salvatore Aloisio, Sul ruolo della Corte Costituzionale nel processo costituzionale europeo, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 375-386.

Ricardo Alonso García, *Justicia Constitucional y Unión Europea*, Civitas, Madrid, 2005.

Ricardo Alonso García, El juez nacional como juez europeo a la luz del tratado constitucional, in Marta Cartabia, Bruno de Witte, Pablo Pérez Tremps (Dir.) *Constitución Europea y Constituciones Nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 639-692.

Vincenzo Altripaldi, Roberto Miccù, La Costituzione Europea "multilivello" tra garanzie di omogeneità e identità plurali, in Roberto Miccù/Ingolf Pernice (eds.) *The European Constitution in the Making*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, pp. 53-92.

Vincenzo Altripaldi, Verso un Trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa, in *L'omogeneità costituzionale nell'Unione Europea*, a cura di Vincenzo Altripaldi-Roberto Miccù, CEDAM, Padova, 2003, pp. 3-48.

Guliano Amato, Presentazione a Giuseppe Federico Manzini, *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 3-11.

Adele Anzon, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia delle Comunità Europee e Corte Europea dei Diritti dell'uomo: problema e prospettive dei loro rapporti, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 577-582.

Rainer Arnold, *Profili di Giurisdizione Costituzionale comparata*, Edizioni Lint, Trieste, 1990.

Rainer Arnold, Conflictos entre ordenamientos y su solución. El ejemplo alemán, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 97-114. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Rainer Arnold, La Constitución Europea en el proceso de integración europea, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 2, Julio-Diciembre de 2004, pp. 25-31. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Miguel Azpitarte Sánchez, *El Tribunal Constitucional ante el control del Derecho comunitario derivado*, Editorial Civitas, Madrid, 2002.

Miguel Azpitarte Sánchez, Las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho del Estado a la luz de la Constitución Europea, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 75-95. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Miguel Azpitarte Sánchez, La cultura constitucional de la Unión Europea. Análisis del artículo 6 TUE, in Francisco Balaguer Callejón (Coordinador) *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 369-386.

Francisco Balaguer Callejón, *Fuentes del Derecho*, 2 Vols. Tecnos, Madrid, 1991 y 1992.

Francisco Balaguer Callejón, La constitucionalización de la Unión Europea y la articulación de los ordenamientos europeo y estatal, in Miguel Ángel García Herrera (dir.): *El constitucionalismo en la crisis del Estado social*, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1997, pp. 593-612.

Francisco Balaguer Callejón, Constitucional y creación del Derecho, in *La justicia constitucional en el Estado democrático*, Eduardo Espín Templado y Francisco Javier Díaz Revorio (coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 381-395.

Francisco Balaguer Callejón, Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. Una prospettiva costituzionale, in *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali*, a cura di Giancarlo Rolla, G. Giappichelli Editore, Torino, 2001, pp. 113-130. Versione spagnola in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 25-46. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>. Versione tedesca in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, Mohr Siebeck, Tübingen, Bd. 53, 2005, pp. 411-428; versione francese: *Revue Française de Droit Constitutionnel*, n° 60,

Presses Universitaires de France, Paris, Octubre 2004, pp. 675-693 e portoghese in *Revista Sequência, Universidade Federal de Santa Catarina*, Florianópolis (Brasil) Año XXV, nº 50, Jul. 2005, pp. 237-258.

Francisco Balaguer Callejón, Derecho y Derechos en la Unión Europea in Javier Corcuera Atienza (Coord.), *La protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea*, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 39-59.

Francisco Balaguer Callejón, El *status* constitucional de la reforma y la fragmentación del Poder Constituyente, in AA.VV., *La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Rubio Llorente*, Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional, Vol. I, Madrid, 2002, pp. 99-130.

Francisco Balaguer Callejón, Der Integrationsprozess in Europa und die Beziehungen zwischen der Europäischen Rechtsordnung und den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, in A. Blankenagel, I. Pernice, H. Schulze-Fielitz (Hrsg.) *Verfassung im Diskurs der Welt, Liber Amicorum für Peter Häberle*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004, pp. 311-326.

Francisco Balaguer Callejón, El debate constitucional en la UE ¿Hacia una Constitución de la Unión Europea?, in Miguel A. García Herrera (ed.) *Constitución y Democracia. 25 años de Constitución democrática en España*, CEPC-UPV, Bilbao, 2006, Vol. II, pp. 15-24. Versión alemana: Die europäische Verfassung auf dem Weg zum Europäischen Verfassungsrecht, in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, Mohr Siebeck, Tübingen, Bd. 53, 2005, pp. 401-410.

Francisco Balaguer Callejón, Fuentes del Derecho, espacios constitucionales y ordenamientos jurídicos, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 69, Madrid, 2003, pp. 181-213. ISSN: 0211-5743.

Francisco Balaguer Callejón, La construcción del lenguaje jurídico en la Unión Europea, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 1, Enero-Junio de 2004, pp. 307-320. Indirizzio web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Francisco Balaguer Callejón, Soluciones apócrifas a problemas ficticios. Un comentario al Dictamen del Consejo de Estado sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, in *La Ley. Unión Europea*, AÑO XXV. Número 6138. Martes, 30 de noviembre de 2004 (versión electrónica: [www.laley.net](http://www.laley.net)), pp. 1-3.

Francisco Balaguer Callejón, La configuración normativa de principios y derechos constitucionales en la Constitución europea, in *Boletim da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA*, 84. Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pp. 167-181. Versión electrónica in: *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 4, Julio-Diciembre de 2005, pp. 109-222. Indirizzio web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Francisco Balaguer Callejón, La Constitución Europea: forma y contenido, ciudadanos y Estados en la construcción del sistema de fuentes de la Unión Europea, in *Revista de Derecho Político*, n. 64, UNED, Número monográfico sobre el Tratado Constitucional Europeo (I) Madrid, 2005, pp. 121-141.

Francisco Balaguer Callejón, Recensión de la obra *Constitución española y Constitución europea: Análisis de la Declaración del Tribunal Constitucional (DTC 1/2004, de 13 de diciembre)* di A. López Castillo, A. Saiz Arnaiz y V. Ferreres Comella. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 22, Madrid, septiembre-diciembre de 2005, pp. 1103-1108.

Pietro Barcellona, Europa e globalizzazione/Libertà e legami, in *L'omogeneità costituzionale nell'Unione Europea*, a cura di Vincenzo Altripaldi-Roberto Miccù, CEDAM, Padova, 2003, pp. 421-437.

Paola Bilancia, Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 6, Junio-Diciembre de 2006. Indirizzio web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Paola Bilancia-Federico Gustavo Pizzetti, *Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

Giancarlo Bosetti, Esiste un'opinione pubblica europea?, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 49-57.

Gregorio Cámara Villar, Los Derechos Fundamentales en el proceso histórico de construcción de la Unión Europea y su valor en el Tratado Constitucional, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 4, Julio-Diciembre de 2005, pp. 9-42. Indirizzio web: <http://www.ugr.es/~redce/>.



Marta Cartabia, La Carta di Nizza, i suoi giudici e l'isolamento della corte costituzionale italiana, in *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saïtta, G. Silvestre, Giuffrè Editore-Tirant lo Blanch, Milano, 2003, pp. 201-225.

Marta Cartabia, El Tratado Constitucional para la Unión Europea y la voluntad constituyente de los Estados miembros, versión española de Itz'ar Gómez Fernández, in Marta Cartabia, Bruno de Witte, Pablo Pérez Tremps (Dirs.) *Constitución Europea y Constituciones Nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 251-285.

Marta Cartabia, La natura del Trattato Costituzionale Europeo e i poteri dei giudici, in AA.VV., *Europa: il momento costituzionale*, CEDAM, Padova, 2005, pp. 143-155.

Sabino Cassese, The European Constitution, in Luis Ortega, (ed.) *Studies on European Public Law. The Europeanization of Public Law and the European Constitution*, Editorial Lex Nova, Madrid, 2005, pp. 89-98.

Alfonso Celotto, Una nuova ottica dei "controlimiti" nel Trattato costituzionale europeo?, in [http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com\\_content&task=view&id=109&Itemid=82](http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82)

Monica Claes, Constitucionalizando Europa desde su fuente. Las "cláusulas europeas" en las Constituciones nacionales: evolución y tipología, Trad. spagnola di Álvaro de Elera, in Marta Cartabia, Bruno de Witte, Pablo Pérez Tremps (Dirs.) *Constitución Europea y Constituciones Nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 123-190.

Pasquale Costanzo, Giudici comuni e Corti sopranazionali, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 583-588.

Luigi Cozzolino, Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 3-38.

Craig, Paul, The ECJ, National Courts and the Supremacy of Community Law, in Roberto Miccù/Ingolf Pernice (eds.) *The European Constitution in the Making*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, pp. 35-51.

Pedro Cruz Villalón, La Constitución inédita. La dificultad del debate constitucional europeo (2002), nella raccolta di scritti dello stesso A., *La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 17-41.

Pedro Cruz Villalón, Política constitucional de la Unión Europea. Un marco de análisis, nella raccolta di scritti dello stesso A., *La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 43-64.

Pedro Cruz Villalón, El papel de los tribunales constitucionales nacionales en el futuro constitucional de la Unión (2003), nella raccolta di scritti dello stesso A., *La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 65-81.

Pedro Cruz Villalón, Constitución nacional y Constitución europea, nella raccolta di scritti dello stesso A., *La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 131-149.

Mario P. Chiti, The Architecture of European Judiciary after the Treaty of Nice: The gradual evolution from Eclecticism to rationalism, in Luis Ortega, (ed.) *Studies on European Public Law. The Europeanization of Public Law and the European Constitution*, Editorial Lex Nova, Madrid, 2005, pp. 51-67.

Antonio D'Atena, Costituzionalismo moderno e tutela dei diritti fondamentali, in *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali*, a cura di Antonio D'Atena e Pierfrancesco Grossi, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 2004, pp. 19-34.

Carlos de Cabo Martín, *La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes del Derecho*, Trotta, Madrid, 2003.

Giuseppe de Vergottini, Tradizioni costituzionali comuni e Costituzione europea, nel forum di Quaderni Costituzionali, in [www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=content&task=view&id=135](http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=content&task=view&id=135)

Bruno de Witte, La dimensión nacional de la reforma de los Tratados Europeos: evolución y debates recientes, versione spagnola di Álvaro de Elera, in Marta Cartabia, Bruno de Witte, Pablo Pérez Tremps (Dirs.) *Constitución Europea y Constituciones Nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 193-217.

Luigi Ferrajoli, Más allá de la soberanía y de la ciudadanía: un constitucionalismo global, inizialmente pubblicato nell'opera collettiva *Constitutionalism, democracy and sovereignty*, editado por Richard Bellamy, Avebury, 1996, traduzione dall'inglese di Gerardo Pisarello, ISONOMÍA, n. 9, ottobre 1998, pp. 173-184.

Luigi Ferrajoli, Dalla Carta dei diritti alla formazione di una sfera pubblica europea, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 81-93.

Maurizio Fioravanti, Estado y Constitución, in Maurizio Fioravanti (ed.), *El Estado moderno en Europa. Instituciones y Derecho*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 13-43.

Teresa Freixes Sanjuán, Derechos fundamentales en la Unión Europea. Evolución y prospectiva: la construcción de un espacio jurídico europeo de los derechos fundamentales, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 4, Julio-Diciembre de 2005, pp. 43-86. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Itziar Gómez Fernández y Rosa Velázquez Alvarez, Il Tribunale Costituzionale spagnolo e le Corti d'Europa, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 475-496.

Dieter Grimm, Braucht Europa eine Verfassung?, 1994, versione italiana Una costituzione per l'Europa? in *Il futuro della costituzione*, a cura di Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jörg Luther, Einaudi, Torino, 1996, pp. 339-367.

Tania Groppi, ¿Existe un modelo europeo de justicia constitucional?, in *Revista de Derecho Político*, n. 62, UNED, Madrid, 2005, pp. 33-54.

Tania Groppi, La *primauté* del Derecho europeo sobre el derecho constitucional nacional: un punto de vista comparado, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 5, Enero-Junio de 2006. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Enrique Guillén López, Derecho constitucional y postmodernidad, in Francisco Balaguer Callejón (Coord.) *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 301-318.

Enrique Guillén López, El Parlamento Europeo, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 3, Enero-Junio de 2005, pp. 57-85, Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Giovanni Guzzetta, Garanzia multilivello dei diritti e dialogo tra le Corti nella prospettiva di un Bill of Rights europeo, in *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali*, a cura di Antonio D'Atena e Pierfrancesco Grossi, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 2004, pp. 155-167.

Peter Häberle, Verfassungsinterpretation als öffentlicher Prozeß - ein Pluralismuskonzept, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Verfassung als öffentlicher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft*, Duncker & Humblot, Berlin, 1978.

Peter Häberle, Textstufen als Entwicklungswege des Verfassungsstaates, 1989, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates. Methoden und Inhalte, Kleinstaaten und Entwicklungsländer*, Duncker & Humblot, Berlin, 1992, pp. 3-26.

Peter Häberle, Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat - Zugleich zur Rechtsvergleichung als "fünfter" Auslegungsmethode, 1989, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates. Methoden und Inhalte, Kleinstaaten und Entwicklungsländer*, Duncker & Humblot, Berlin, 1992, pp. 27-44.

Peter Häberle, Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, *EuGRZ*, 1991, trad. spagnola di Emilio Mikunda, Derecho constitucional común europeo, *REP*, n. 79, 1993.

Peter Häberle, Un jurista europeo nacido en Alemania. Una conversación con Peter Häberle, in *Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario*, n° 9, Murcia, 1997, pp. 9-49. Versione tedesca: Interview durch Prof. Dr. Francisco Balaguer Callejón (Granada), in Peter Häberle, *Kleine Schriften, Beiträge zur Staatsrechtslehre und Verfassungskultur* (Herausgegeben von Wolfgang Graf Vitzthum), Duncker & Humblot, Berlin, 2002, pp. 287-320. Versione elettronica:

Entrevista de Francisco Balaguer Callejón Callejón. Un jurista europeo nacido en Alemania, in Diego Valadés (Compilador), *Conversaciones Académicas con Peter Häberle*, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2006, pp. 17-70.

Peter Häberle, Gibt es eine europäische Öffentlichkeit?, in *Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner*, Dike Verlag, St. Gallen/Lachen, 1998.

Peter Häberle, Die Grundrechte im Spiegel der Judikatur des BverfGE. Darstellung und Kritik, trad. spagnola di Francisco Balaguer Callejón, Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Exposición y crítica, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, n° 2, Granada, 1999.

Peter Häberle, Die europäische Verfassungsstaatlichkeit, *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heft 3/1995, trad. spagnola di Francisco Balaguer Callejón, El Estado constitucional Europeo, pubblicato sulla rivista *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*. n° 2, Mexico, Enero-Junio de 2000.

Peter Häberle, La teoría de la Constitución como ciencia cultural en el ejemplo de los cincuenta años de Ley Fundamental (Verfassungslehre als Kulturwissenschaft - am Beispiel von 50 Jahren Grundgesetz, trad. spagnola di Francisco Balaguer Callejón, publicado in Francisco Balaguer Callejón (Coord.), *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2003.

Peter Häberle, Europa als werdende Verfassungsgemeinschaft, *DVBl.* 2000, trad. spagnola di Francisco Balaguer Callejón in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 11-24. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Peter Häberle, ¿Tienen España y Europa una Constitución? Trad. spagnola di Miguel Azpitarte Sánchez, con Introduzione di Ángel López López, Fundación El Monte, Sevilla, 2004.

Peter Häberle, Aspectos de una teoría constitucional para Europa (Aspekte einer Verfassungstheorie für Europa) trad. spagnola di Francisco Balaguer Callejón, in *Revista de Derecho Político*, n. 64, UNED Número monográfico sobre el Tratado Constitucional Europeo (I) Madrid, 2005.

Peter Häberle, *Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati Nazionali*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Jürgen Habermas, Braucht Europa eine Verfassung? Eine Bemerkung zu Dieter Grimm, 1996, versione italiana Una costituzione per l'Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, ne *Il futuro della costituzione*, a cura di Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jörg Luther, Einaudi, Torino, 1996, pp. 369-375.

Jürgen Habermas, ¿Necesita Europa una Constitución? (Braucht Europa eine Verfassung?) trad. spagnola di Rafael Agapito Serrano, in Jürgen Habermas, *Tiempo de transiciones*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 111-137.

Jürgen Habermas, Euroscepticismo, Europa de los mercados o Europa de los ciudadanos (del mundo), trad. spagnola di Rafael Agapito Serrano, in Jürgen Habermas, *Tiempo de transiciones*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 91-110.

Christian Hillgruber, La integración del Derecho internacional y del Derecho de la Unión Europea en el ordenamiento constitucional alemán, trad. spagnola di María Ángeles Martín Vida in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 1, Enero-Junio de 2004, pp. 115-138. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 2ª edición, de 1960, Verlag Franz Deuticke, Wien, rist. 1967.

Beate Kohler-Koch, A Constitution for Europe?, Mannheim, 1999, Arbeitspapiere, <http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-8.pdf>

Fulco Lanchester, La Carta europea dei diritti fondamentali tra aspirazioni e realtà>>, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 71-79.

Fulco Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2004.

Fulco Lanchester, Los constitucionalistas italianos entre el Estado nacional y la Unión Europea, trad. spagnola di Juan Francisco Sánchez Barrilao, in Francisco Balaguer Callejón (Coordinador) *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 79-96.

Antonio La Pergola, El Juez Constitucional italiano ante la primacía y el efecto directo del derecho comunitario. Notas sobre unas jornadas de estudio, in Ninon Colneric, David Edgard, Jean-Pierre Puissechet, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer (Hrsg.), *Une communauté de droit, Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias*, Berliner Wissenschafts Verlag, Berlin, 2003, pp.251-270.

Jörg Lücke, Sulla conformità dei diritti fondamentali dei tedeschi al Diritto europeo. Interpretazione dei diritti fondamentali in senso conforme al Diritto europeo o loro interpretazione evolutiva?, in *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali*, a cura di Antonio D'Atena e Pierfrancesco Grossi, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 2004, pp. 141-154.

Jörg Luther, Jueces europeos y jueces nacionales: la Constitución del diálogo, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 3, Enero-Junio de 2005, pp. 159-181. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Niklas Luhmann, Verfassung als evolutionäre Errungenschaft, 1990, versione italiana La costituzione come acquisizione evolutiva, ne *Il futuro della costituzione*, a cura di Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jörg Luther, Einaudi, Torino, 1996, pp. 83-128.

Andrea Manzella, Le Constitution européenne: une véritable constitution?, in Lucia Serena Rossi (dir.), *Vers une nouvelle architecture de l'Union européenne. Le projet de Traité-Constitution*, Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 63-76.

Andrea Manzella, Gli equilibri costituzionali nell'Unione Europea, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 23-28.

Giuseppe Federico Manzini, Introduzione (1999) alla sua opera *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 17-37.

Giuseppe Federico Manzini, La nascita di una Costituzione per l'Europa (1989) in Id., *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 39-62.

Giuseppe Federico Manzini, Le sfide costituzionali alla Corte di giustizia europea (1991) in Id., *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 63-80.

Giuseppe Federico Manzini, Per uno Stato europeo (1997) in Id., *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 99-118.

Roberto Miccù, Il principio di omogeneità nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea, in *L'omogeneità costituzionale nell'Unione Europea*, a cura di Vincenzo Altripaldi-Roberto Miccù, CEDAM, Padova, 2003, pp. 49-133.

Carlo Mongardini, Gli spazi per una democrazia europea, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 39-47.

Laura Montanari, Giudici comuni e corti sovranazionali: rapporti tra sistemi, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 119-163.

Martin Morlok, Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli, 2000, <http://www.luiss.it/semcost/europa/morlok/index.html>.

Santiago Muñoz Machado, *La Unión europea y las mutaciones del Estado*, Alianza Editorial, Madrid, 1993.

Roberto Nania, Le Costituzioni nazionali e la Costituzione europea, 1999, <http://www.luiss.it/semcost/europa/costeur/index.html>.

Claus Offe, Esiste, o può esistere una "società europea"?, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 95-119.

Alessandro Pace, Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, trad. spagnola di Asunción de la Iglesia Chamarro, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 2, Julio-Diciembre de 2004, pp. 161-179. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Francesco Palermo, Il Tribunale costituzionale federale e la teoria selettiva" dei controlimiti [http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com\\_content&task=view&id=107&Itemid=82](http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=82).

Ingolf Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making revisited?, in *Common Market Law Review*, 36, 703-750, 1999. Versione elettronica in <http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0499.pdf>

Ingolf Pernice, Ralf Kanitz, Fundamental Rights and Multilevel Constitutionalism in Europe. WHI Paper 7/04, März 2004, <http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0704.pdf>

Ingolf Pernice, Franz C. Mayer, Stephan Wernicke, Renewing the European Social Contract: The Challenge of Institutional Reform and Enlargement in the Light of Multilevel Constitutionalism, WHI Paper 11/2001, <http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper1101.pdf>.

Ingolf Pernice, Franz C. Mayer, De la constitution composée de l'Europe, *Revue trimestrielle de droit européen*, 36 (4) oct.-déc. 2000, pp. 623-647, WHI Paper 1/2001. <http://www.whi-berlin.de>.

Ingolf Pernice, L'Unione costituzionale europea (der europäische Verfassungsverbund) nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2000, 2000, <http://www.luiss.it/semcost/europa/pernice/index.html>.

Ingolf Pernice, Elements and Structures of the European Constitution, in Roberto Miccù/Ingolf Pernice (eds.) *The European Constitution in the Making*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, pp. 21-33.

Elisa Pérez Vera, El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos, *RIE*, 2, 1993.

Monserrat Pi Llorens, *Los Derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario*, Ariel, Barcelona, 1999.

Cesare Pinelli, Multilevel Constitutionalism e principi fondativi degli ordinamenti sopranazionali, <http://www.giuripol.unimi.it/eventi/Pinelli%20Milano.pdf>

Cesare Pinelli, La Carta europea dei diritti e il processo di "costituzionalizzazione" del diritto europeo, in *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saitta, G. Silvestre, Giuffrè Editore-Tirant lo Blanch, Milano, 2003, pp. 55-77.

Cesare Pinelli, Il dibattito sulla Costituzione europea e le virtù trasformative delle tradizioni costituzionali comuni, 2004, in [http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/costituzione\\_europea/index.html](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/costituzione_europea/index.html)

Gerardo Pisarello, ¿Constitucionalismo sin Constitución o Constitución sin constitucionalismo? Elementos para una lectura de la construcción europea en clave post-estatal in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 5, Enero-Junio de 2006. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Alessandro Pizzorusso, *Comparazione giuridica e sistema delle fonti del Diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005.

Alessandro Pizzorusso, El difícil camino de la constitución europea, nella raccolta di scritti dello stesso A, Justicia, Constitución y Pluralismo, Palestra Editores, Lima, 2005, pp. 49-79.

Oreste Pollicino, Tolleranza costituzionale, controlimiti e codificazione del primato del diritto comunitario, [http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com\\_content&task=view&id=111&Itemid=82](http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=82).

Juan Luis Requejo Pagés, Defensa de la Constitución nacional y constitucionalización de Europa. Inflación de derechos y deslegalización del ordenamiento, in *Fundamentos*, nº 4, Junta General del Principado de Asturias, 2006, pp. 443-453.

Tomás Requena López, *El principio de jerarquía normativa*. Editorial Cívitas, Madrid, 2004.

Paolo Ridola, La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y el desarrollo del constitucionalismo europeo, trad. spagnola di Juan Francisco Sánchez Barrilao, in Francisco Balaguer Callejón (Coord.) *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 463-484.

Paolo Ridola, Il principio democratico nell'Unione Europea, 2000, <http://www.luiss.it/semcost/europa/ridola/index.html>.

Paolo Ridola, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, 2006, [http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/giurisprudenza\\_comparazione/index.html](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/giurisprudenza_comparazione/index.html)

Angel Rodríguez, *Integración europea y Derechos Fundamentales*. Editorial Civitas, Madrid, 2001.

Angel Rodríguez, *Hable con él*. Las resoluciones del Tribunal Constitucional español previas a las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (primeras reflexiones sobre las dificultades de un diálogo), in Francisco Balaguer Callejón (Coord.) *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 517-561.

Angel Rodríguez, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución española? Comentario a la DTC 1/2004, de 13 de diciembre, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 3, Enero-Junio de 2005. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Angel Rodríguez, La Constitucionalización de Europa, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura*, nº 22 pp. 357-370.

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario, in AA.VV., *Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al profesor Don Manuel Díez de Velasco*, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 1175-1200.

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Alejandro Valle Gálvez, El derecho comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2, julio-diciembre de 1997.

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Julio Baquero Cruz, Funciones constitucionales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, in *Fundamentos*, nº 4, Junta General del Principado de Asturias, 2006, pp. 291-246.

Giancarlo Rolla, Técnicas de codificación y cláusulas de interpretación de los derechos fundamentales. Algunas consideraciones a propósito de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, trad. spagnola di Leonardo Sánchez Mesa, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 4, Julio-Diciembre de 2005, pp. 87-108. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Giancarlo Rolla, Relaciones entre ordenamientos en el sistema constitucional italiano, trad. spagnola di María Concepción Pérez Villalobos, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 1, Enero-Junio de 2004, pp. 139-172. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Roberto Romboli, Carta europea dei diritti e garanzie giurisdizionali (notazioni introduttive), in *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saïtta, G. Silvestre, Giuffrè Editore-Tirant lo Blanch, Milano, 2003, pp. 107-114.

Dominique Rousseau, Diritti costituzionali e spazio pubblico europeo, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 59-69.

Francisco Rubio Llorente, La constitucionalización del proceso de integración en Europa, *Revista de Occidente* nº 284, enero 2005.

Francisco Rubio Llorente, El constitucionalismo de los Estados integrados de Europa. Estudio Preliminar a F. Rubio Llorente/M. Daranas Peláez, *Constituciones de los Estados de la Unión Europea*, Ariel, Barcelona, 1997.

Francisco Rubio Llorente, José Alvarez Junco (eds.) *El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos*, CEPC, Madrid, 2006.

Antonio Ruggeri, *Tradizioni costituzionali comuni e controlimiti* tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione, in *Le Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 505-530.

Antonio Ruggeri, Trattato costituzionale, *europeizzazione* dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), *forum* di Quaderni Costituzionali, <http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=content&task=view&id=223>.

Antonio Ruggeri, Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale, dal punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale (notazioni introduttive), in *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la*

*giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saitta, G. Silvestre, Giuffrè Editore-Tirant lo Blanch, Milano, 2003, pp. 7-22.

Juan Francisco Sánchez Barrilao, Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados miembros: apuntes para una aproximación al principio de primacía a la luz de la Constitución Europea (Declaración del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2004) *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 2, Julio-Diciembre de 2004, pp. 127-147. Indirizzo web: <http://www.ugr.es/~redce/>.

Daniel Sarmiento, *Poder Judicial e integración europea. La construcción de un modelo jurisdiccional para la Unión*, Editorial Civitas, Madrid, 2004.

Enrico Scoditti, Articolare le costituzioni. L'Europa come ordinamento giuridico integrato, in AA.VV., *Europa: il momento costituzionale*, CEDAM, Padova, 2005, pp. 117-141.

Philippe C. Schmitter, Il futuro dell'Europa. Una singolare pluralità di alternative, in AA.VV. *Sfera pubblica e Costituzione europea*, Carocci editore, Roma, 2002, pp. 121-141.

Caterina Severino L'influenza della giurisprudenza delle Corti Europee su quella dei giudici nazionali per la protezione dei diritti fondamentali in Francia, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 531-554.

Gaetano Silvestri, Relazione conclusiva, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 591-597.

Antonino Spadaro, Una (sola) Corte per L'Europa, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura, G.Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 555-564.

Antonino Spadaro, Verso la costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti, in *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saitta, G. Silvestri, Giuffrè Editore-Tirant lo Blanch, Milano, 2003, pp. 115-125.

Angioletta Sperti, I giudici costituzionali e la comparazione giuridica, in *Giornale di storia costituzionale*.

Angioletta Sperti, <<Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più recente>>, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/comparazione/index.html>.

Carlos Vidal Prado, *El impacto del nuevo Derecho europeo en los tribunales constitucionales*, Editorial Colex, Madrid, 2004.

J.H.H. Weiler, La transformación de Europa, 1991. Versión española de M<sup>a</sup> Angeles Ahumada Ruiz, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Europa, fin de siglo*, CEC, Madrid, 1995, pp. 13-126.

J.H.H. Weiler, Viaje a lo desconocido: pasado y futuro del Tribunal de Justicia en el campo de la integración política, 1993, trad. spagnola di José M<sup>o</sup> de Areilza, y Cristina Martínez del Peral, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Europa, fin de siglo*, CEC, Madrid, 1995, pp. 127-166.

J.H.H. Weiler, Europa después de Maastricht: La nueva túnica ¿tiene un emperador?, 1994, trad. spagnola di José M<sup>o</sup> de Areilza, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Europa, fin de siglo*, CEC, Madrid, 1995, pp. 167-198.

J.H.H. Weiler, Epílogo: *lo haremos y prestaremos atención*, trad. spagnola di José M<sup>o</sup> de Areilza, nella raccolta di scritti dello stesso A., *Europa, fin de siglo*, CEC, Madrid, 1995, pp. 199-207.

J.H.H. Weiler, El principio de tolerancia constitucional: la dimensión espiritual de la integración europea, trad. spagnola di Miguel Azpitarte Sánchez, in Francisco Balaguer Callejón (Coord.) *Derecho constitucional y cultura. Estudios en Homenaje a Peter Häberle*, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 105-118.

Gustavo Zagrebelsky, *Manuale di Diritto costituzionale. I. Il sistema delle fonti del diritto*, UTET, Torino, 1988.

Gustavo Zagrebelsky, Corti europee e corti nazionali, 2001, <http://www.luiss.it/semcost/europa/zagrebelsky/index.html>.

Nicolò Zanon, Fonti comunitarie, indipendenza funzionale del giudice italiano e “controlimiti”, [http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com\\_content &task =view&id=108&Itemid=82](http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=82).

Jacques Ziller, La función de los conceptos constitucionales de los Estados miembros en la nueva Constitución para Europa, trad. spagnola di Violeta Ruiz Almendral, in Marta Cartabia, Bruno de Witte, Pablo Pérez Tremps (Dirs.) *Constitución Europea y Constituciones Nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 27-85.